Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Mercoledì, 15 ottobre** | **Numero 245**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1759 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto la legge 7 luglio 1907, n. 526, contenente disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione;

Considerata la urgente necessità di emanare disposizioni a favore della mutualità agraria;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, numero 589, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere riassicurazioni in qualsiasi ramo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, le finanze, il tesoro, l'agricoltura e la grazia e giustizia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Associazioni agrarie di mutua assicurazione (Mutue agrarie), regolate dal presente decreto, devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) avere per fine il risarcimento dei danni derivati da determinati rischi agrari;

b) operare entro una circoscrizione strettamente locale, cioè limitata al Comune o alla frazione ove ha sede la mutua, od anche a più Comuni contermini aventi in complesso popolazione non superiore a cinquemila abitanti; nei maggiori Comuni suddivisi in più mandamenti la mutua non può eccedere la circoscrizione mandamentale;

c) determinare l'ammontare annuo dei contributi entro il limite che sarà fissato con R. decreto;

d) osservare il principio della gratuità delle cariche, al quale può essere consentita eccezione nei riguardi del segretario e del cassiere;

e) escludere ogni e qualsiasi scopo di speculazione.

Art. 2.

Le mutue agrarie aventi i requisiti indicati nell'articolo precedente conseguono la personalità giuridica con decreto del Prefetto, sentita una Commissione provinciale nominata dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro. Essa è composta del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura del capoluogo della Provincia e di due membri esperti nominati uno dal Ministero di agricoltura e uno dal Ministero di industria e commercio, su proposta del prefetto. Questi due membri di nomina ministeriale durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il decreto che costituisce la Commissione designa la persona che deve presiederla.

Art. 3.

Per ottenere il decreto di costituzione della mutua i promotori ne fanno domanda inviandola al prefetto, direttamente o col tramite del sindaco ed allegandovi lo schema di statuto, sottoscritto da tutti gli aderenti.

Contro il provvedimento del prefetto che rifiuti l'accoglimento della domanda è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Ministero dell'industria e commercio, che decide, sentito il Consiglio della previdenza e assicurazioni, o un suo Comitato.

Art. 4.

Il decreto prefettizio di costituzione delle mutue e lo statuto delle medesime sono pubblicati gratuitamente, a cura della prefettura, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

In uguale modo deve essere pubblicato il bilancio annuale.

Un esemplare dei fogli contenenti tali pubblicazioni è trasmesso dal prefetto al Ministero di industria e commercio.

Art. 5.

Lo statuto delle mutue deve indicare:

1° la denominazione assunta dalla mutua, la sua sede e la sua circoscrizione;

2° i rami di assicurazione che intende esercitare;

3° le condizioni di ammissione e recesso degli associati;

4° il numero, il modo di nomina, le attribuzioni degli amministratori e la designazione della rappresentanza sociale;

5° i limiti e le modalità di corresponsione dei contributi dovuti dagli associati;

6° le forme di convocazione dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni;

7° le norme per la formazione dei bilanci, la liquidazione e il risarcimento dei sinistri, e la destinazione degli utili dell'esercizio o la ripartizione della perdita;

8° le forme e le condizioni dello scioglimento e della liquidazione della mutua.

Art. 6

Gli atti costitutivi delle mutue agrarie regolate dalla presente legge e gli atti di recesso e di ammissione dei soci sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

Uguale esenzione si estende a tutti gli atti e scritti relativi alle operazioni da esse compiute.

Art. 7.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile tutte le somme che le mutue agrarie regolate dal presente decreto mandano annualmente alla riserva.

L'esenzione di cui al comma precedente viene a cessare per le somme che, passate a riserva, venissero in qualunque tempo e sotto qualsiasi titolo distribuite ai soci o passate ad aumento di capitale.

Art. 8.

Per agevolare la costituzione, l'impianto e il normale funzionamento delle mutue agrarie, è stanziata nel bilancio del Ministero dell'industria la somma di L. 200.000. La erogazione di detto fondo sarà disciplinata con R. decreto.

Art. 9.

Le mutue agrarie regolate dal presente decreto provvedono alla riassicurazione dei propri rischi e alla tutela morale ed economica dei loro interessi riunendosi in Federazioni provinciali.

Queste, alla loro volta, provvedono alla riassicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, od altre imprese.

Art. 10.

Le Federazioni di mutue o Casse di riassicurazione sono costituite e i loro statuti sono approvati con decreto del ministro dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali o un suo Comitato. Gli statuti sono deliberati dall'assemblea dei rappresentanti delle mutue.

Le stesse norme devono essere osservate per le eventuali modificazioni dello statuto.

Art. 11.

Lo statuto delle Federazioni di mutue o casse di riassicurazione deve determinare la sede dell'Ente, la sua circoscrizione, l'oggetto il suo patrimonio, i contributi delle mutue federate, i modi di versamento, la rappresentanza e gli organi di amministrazione, le norme relative alla responsabilità sia della Federazione o Cassa, sia delle singole mutue, nonchè degli amministratori fra loro e verso i terzi, il piano tecnico della riassicurazione, le norme per l'esercizio della revisione sulle mutue federate, le norme per la destinazione degli eventuali saldi attivi di bilancio e per l'ammortamento degli eventuali saldi passivi.

Art. 12.

Per la costituzione delle federazioni di mutue o Casse di riassicurazione è necessaria l'adesione iniziale di almeno dieci mutue.

Se posteriormente il numero di queste discende al di sotto di dieci, le Federazioni di mutue o Casse di riassicurazione potranno essere autorizzate ancora a funzionare con decreto Ministeriale emanato nelle forme indicate nell'art. 10.

Art 13.

La revisione demandata alle Federazioni di mutue o Casse di riassicurazione ha per oggetto:

1° di accertare l'osservanza di tutte le disposizioni legislative, regolamentari, statutarie e di carattere interno che regolano le mutue federate;

2° di verificare la regolarità del funzionamento contabile ed amministrativo dell'azienda;

3° di esercitare funzioni integratrici mediante consigli, istruzioni e norme pel regolare avviamento dei sodalizi e per sorreggerne l'azione, e specialmente per la difesa profilattica del bestiame.

Art. 14.

Agli effetti della riassicurazione la misura dei contributi annuali di assicurazione delle singole mutue deve essere approvata dalla Federazione o Cassa di riassicurazione. Questa inoltre fisserà, per ogni mutua, il limite massimo e quello minimo della quota di rischio che la mutua stessa può tenere a proprio carico.

Art. 15.

Le Federazioni di mutue o Casse di riassicurazione sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio.

Esse devono comunicare al Ministero predetto il proprio bilancio annuale non appena approvato, l'elenco delle mutue federate e quello delle mutue ispezionate nel corso dell'anno solare antecedente e tutte le altre indicazioni che saranno richieste con istruzioni Ministeriali.

Art. 16.

Quando una Federazione di mutue o Cassa di riassicurazione contravvenga alle disposizioni del presente decreto, oppure non sia più in grado di esercitare sufficientemente i servizi assunti, il ministro di industria, commercio e lavoro può procedere allo scioglimento dell'amministrazione e alla nomina di un amministratore provvisorio che durerà in carica non più di tre mesi.

Quando le trasgressioni constatate si ravvisino irreparabili, ovvero perdurino le cause di deficiente funzionamento, il ministro di industria, commercio e lavoro può emanare il decreto di scioglimento e nominare i liquidatori che procederanno alla liquidazione con le norme da stabilire con R. decreto.

Art. 17.

Le Federazioni di mutue agrarie o Casse di riassicurazione costituite ed operanti in conformità al presente decreto godono dei benefici concessi alle mutue agrarie.

Art. 18.

Le mutue agrarie che non si costituiscono in federazione per cause dipendenti dalla loro volontà non godono i benefici fiscali e finanziari stabiliti dal presente decreto, nè potranno valersi della riassicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 19.

Le disposizioni contenute nel presente decreto sostituiscono quelle della legge 7 luglio 1907, n. 526, nei riguardi delle mutue agrarie.

Art. 20.

È data facoltà al ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura, di provvedere con R. decreto ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - FERRARIS - TEDESCO - SCHANZER - VISOCCHI - MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1886 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1907, n 386, sul Consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti;

Vista la legge 25 marzo 1917, n 481, sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra;

Visto il regolamento per l'applicazione di detta legge, approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158;

Considerata la opportunità di facilitare l'ammissione dei mutilati ed invalidi della guerra nel ruolo dei custodi dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, con la deroga dal requisito della licenza elementare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al ministro della istruzione pubblica, di derogare, quando lo ritenga opportuno nell'interesse degli invalidi della guerra, al requisito della licenza elementare prescritto dall'art 40 della legge 27 giugno 1907, n. 386 per la nomina ai posti di custode nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1648 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075;

Vista la legge 24 gennaio 1915, n. 173;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1918, n. 1379;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della marina, dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per la tutela giuridica degli emigranti, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — SECHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1913, n. 1075; 24 gennaio 1915, n. 173, e del decreto legislativo 29 agosto 1918, n. 1379, per la tutela giuridica degli emigranti.

TITOLO I.

Giurisdizioni speciali per gli emigranti transoceanici.

CAPO I.

Disposizione generale.

Art. 1

La qualità di emigrante si presume, salvo prova contraria, per

coloro che viaggiano anche in classe superiore alla terza nei casi in cui il passeggiero:

a) sia munito di passaporto per l'estero in cui sia indicato che l'espatrio del titolare avviene a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico;

b) sia munito di passaporto per l'interno in cui, come sua condizione, sia indicato un mestiere manuale o girovago;

c) sia iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai;

d) sia in possesso del libretto di ammissione al lavoro prescritto dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli o del libretto di iscrizione alla Cassa nazionale di maternità;

e) sia in possesso di documenti rilasciati da autorità civili e militari, atti di notorietà, certificati di povertà, atti di chiamata, biglietto prepagato e qualsiasi altro documento, dal cui contesto risulti che egli esercita o esercitava in patria, mestiere manuale o girovago;

f) sia provvisto di mezzi appena sufficienti per le minute spese di viaggio, per lo sbarco e per le prime spese vive nel paese di destinazione;

g) sia in possesso di documenti da cui risulti che le persone presso le quali si reca sono lavoratori manuali o esercitano il piccolo traffico;

h) sia stato respinto da paesi di destinazione per cause attinenti alla capacità di guadagno, all'attitudine al lavoro, ed, in genere, alle sue condizioni economiche;

i) sia posto in congedo dal servizio militare ordinario o per mobilitazione generale o fruisca di licenza illimitata od altra qualsiasi, ed intenda ritornare all'estero dove già risiedeva per ragioni di lavoro, o di piccolo traffico, oppure vada a raggiungere persone di famiglia nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1913, n. 1075.

Il viaggiatore è ammesso in ogni caso a provare la sua qualità di emigrante, anche all'infuori delle ipotesi indicate nel presente articolo. Tale facoltà di prova compete anche al Commissariato dell'emigrazione.

CAPO II.

Disposizioni relative agli uffici ed al personale.

Art. 2.

La destinazione di un magistrato presso gl'ispettorati dell'emigrazione, ai sensi dell'art. 14 della legge, può aver luogo a richiesta del ministro degli affari esteri:

a) quando, a giudizio del commissario generale dell'emigrazione, lo richiedono il numero e l'importanza delle controversie;

b) in caso di assenza o d'impedimento dell'ispettore e del vice ispettore della emigrazione.

Al magistrato è corrisposta, a carico del Fondo per l'emigrazione, una indennità che verrà stabilita col decreto di destinazione.

Art. 3.

Non possono esser chiamati a far parte della Commissione centrale arbitrale dell'emigrazione coloro che non hanno la propria residenza in Roma, salvo che vi esercitino pubbliche funzioni, e coloro che esercitano la professione di avvocato o di procuratore legale.

Art. 4.

Un funzionario scelto dal Commissariato tra quelli da esso dipendenti, disimpegna le funzioni di cancelliere presso gli Ispettorati dell'emigrazione.

Quando il Commissariato non possa destinare, a tal uopo, funzionari di ruolo, può provvedere con personale avventizio o incaricato.

Art. 5.

Il giudice segretario della Commissione centrale arbitrale è nominato per tre anni, e può essere confermato.

Le informazioni di cui all'art. 16 del R. decreto 9 febbraio 1913, n. 91, pel giudice suddetto sono date dal Commissariato generale dell'emigrazione, sentito il presidente della Commissione.

Art. 6.

A coadiuvare il segretario della Commissione centrale arbitrale possono essere destinati uno o più funzionari del Commissariato, posti alle dipendenze del presidente e del segretario della Commissione medesima.

Art. 7.

In caso d'impedimento, o assenza del giudice segretario per un periodo di tempo superiore ad un mese; il ministro di grazia e giustizia, su richiesta del ministro degli affari esteri, designa un magistrato del tribunale di Roma, col grado di giudice, ad esercitare temporaneamente le funzioni di segretario presso la Commissione centrale arbitrale. Negli altri casi le funzioni di segretario saranno esercitate da uno degli addetti di segreteria, di cui al precedente articolo, scelto dal presidente della Commissione.

Art. 8.

Il Commissariato provvede perchè alla Commissione e agl'Ispettorati sia addetto, pei servizi di udienza, un usciere o altra persona che ne adempia le funzioni.

Art. 9.

Per ogni decisione che risolve definitivamente la controversia è corrisposta una indennità di L. 8 al presidente della Commissione, ed al segretario, ed una indennità di L. 6 a ogni altro membro della Commissione centrale arbitrale che abbia preso parte alla decisione medesima.

A tale scopo, per ciascuna udienza, un estratto del processo verbale è rimesso dal segretario al Commissariato, il quale provvede al pagamento con mandati diretti.

La misura dell'indennità può essere variata con decreto Reale, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l'emigrazione.

Art. 10.

La segreteria della Commissione centrale arbitrale e le cancellerie degli Ispettorati, a richiesta delle parti o dei procuratori delle medesime, comunicano loro gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note ed appunti, e rilasciano loro copie degli atti, dei provvedimenti e delle decisioni che li riguardano.

All'infuori di questi casi la segreteria o le cancellerie suddette non possono dare comunicazione o copia di atti, se non vi sono autorizzate in iscritto dal presidente e dall'ispettore.

Tutte le copie di atti, provvedimenti e decisioni rilasciati dalla segreteria della Commissione centrale arbitrale e dalle cancellerie degli Ispettorati devono portare la firma autografa del funzionario che ne risponde.

Art. 11.

Sono dovuti per diritti di copia centesimi trenta per ogni pagina contenente più di 12 righe di scritturazione.

La riscossione di qualsiasi provento è fatta dal cancelliere degli Ispettorati, e per la Commissione centrale arbitrale dal segretario o da uno dei funzionari indicati nell'art. 6 del presente regolamento designato dal presidente della Commissione. Della riscossione di qualsiasi provento è fatta annotazione sull'originale e sulla copia dell'atto cui si riferisce ed in apposito registro a matrice, rilasciandone ricevuta all'interessato. Le somme riscosse sono versate mensilmente al Fondo per l'emigrazione.

Art. 12

Le cancellerie degli Ispettorati devono tenere:

1° il registro dei ricorsi;

2° il registro dei processi verbali di udienza;

3° il registro delle decisioni;

4° il registro protocollo;

5° un registro a matrice, nel quale sono annotati tutti i proventi riscossi.

La segreteria della Commissione centrale arbitrale terrà i registri di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 ed il registro degli appelli.

Tutti i detti registri saranno tenuti in carta libera e, prima di

essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati, salvo il registro protocollo, in ciascun foglio dall'ispettore o dal presidente della Commissione, che può all'uopo delegare un membro di essa.

CAPO III.

Disposizioni relative all'istruzione ed al giudizio

Art. 13.

La cognizione delle controversie sorte durante il viaggio di ritorno spetta all'ispettore del porto di destinazione finale dell'emigrante respinto nel Regno, anche se questi non sia provvisto di biglietto d'imbarco pel viaggio medesimo.

Quando però si tratti di ricorsi proposti dagli stessi emigranti per fatti anteriori al viaggio di ritorno, si applica il comma 1° dell'art. 7 della legge.

Art 14.

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici ed alla loro astensione, secondo il Codice di procedura civile, sono applicabili agli ispettori dell'emigrazione ed ai componenti la Commissione centrale.

La ricusazione è proposta, a pena d'inammissibilità, con ricorso diretto al presidente della Commissione centrale arbitrale, nel periodo istruttorio non più tardi di 10 giorni dalla presentazione o dall'avvenuta comunicazione del reclamo, e negli altri casi nei termini indicati nell'art. 121 Codice procedura civile.

Il ricorso deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmato dalla parte o dal suo procuratore munito di mandato speciale.

Art. 15.

Il presidente della Commissione comunica immediatamente il ricorso all'interessato, il quale, nel termine di due giorni dalla comunicazione, presenta le sue osservazioni circa i motivi di ricusazione addotti.

Dal giorno della comunicazione è sospeso il corso dell'istruzione o del giudizio, ma il ricusato può tuttavia disporre o compiere atti urgenti d'istruzione.

La Commissione decide sul ricorso in Camera di Consiglio.

La ricusazione e l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.

Art. 16.

Agli effetti di cui all'art. 9 della legge il reclamo può anche essere presentato a qualsiasi ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai singoli membri dei Comitati per l'emigrazione e dei Consigli di amministrazione delle Società di patronato o dei Segretariati per l'emigrazione, riconosciuti o sussidiati dal Commissariato, o agli agenti delle istituzioni predette.

Art. 17.

L'autorità o la persona a cui è presentato un reclamo per iscritto appone la data e la propria firma su di esso e sugli atti, documenti e altre carte che si esibiscono, e ne rilascia ricevuta.

Se il reclamo scritto è presentato dall'emigrante personalmente la persona o l'autorità che lo riceve ne chiede la conferma, che stende in calce al reclamo medesimo, completandolo, ove occorre, con le altre indicazioni, che possono giovare ai fini del giudizio. Anche quando manchi la conferma il reclamo è ammissibile.

Art. 18.

Se il reclamo è presentato a voce viene raccolto in processo verbale, in carta libera, che deve contenere:

a) l'indicazione della data e del luogo di presentazione;

b) l'indicazione della persona o autorità alla quale il reclamo è presentato;

c) il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita e residenza del reclamante o di chi presenti reclamo per lui;

d) la sommaria esposizione dei fatti su cui il reclamo è fondato, l'oggetto della domanda, e la determinazione della somma richiesta;

e) la menzione delle prove dei fatti dedotti e dei documenti ed altre carte che si esibiscono, o la riserva di presentarli;

f) ogni altra notizia che l'autorità o la persona che riceve il reclamo creda opportuno di richiedere ai fini del giudizio;

g) la sottoscrizione del reclamante, o la menzione che egli non possa o non sappia sottoscrivere;

h) la sottoscrizione dell'autorità o persona che riceve il reclamo.

Sugli atti, documenti ed altre carte che si esibiscono l'autorità o la persona che riceve il reclamo appone la data e la propria firma.

Il reclamo è ammissibile anche quando manchino talune delle indicazioni predette, e sarà completato a cura dell'autorità competente a conoscere di esso.

Art. 19.

Le autorità e le persone che ricevono all'estero un reclamo devono trasmetterlo, entro i termini di cui all'art. 11 della legge, all'ispettore competente per mezzo del Commissariato dell'emigrazione, nello stato in cui fu proposto, salvo a completarlo in seguito, quando ne siano richieste, o di propria iniziativa, con le ulteriori notizie che siano ritenute necessarie ai fini del giudizio.

Art. 20.

Quando l'emigrante che si trovi all'estero presenti reclamo contro il vettore in tempo prossimo alla scadenza del termine, di cui al primo comma dell'art. 10 della legge, di modo che giungerebbe tardiva la comunicazione per la via postale, l'autorità ricevente, a spese del reclamante, ne dà avviso telegrafico al Commissariato, perchè sia sospesa la restituzione della cauzione, prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1901, numero 23.

Art. 21.

Nel caso di reclamo proposto da un minorenne, se il vettore contesti il suo diritto a produrlo, deve provare che il minorenne stesso non ha trattato per l'imbarco.

Art. 22.

Ricevuto o presentato il reclamo, la cancelleria dell'Ispettorato deve, nel termine di giorni 5, darne avviso alla controparte.

Eguale avviso, nel termine anzidetto, deve la cancelleria medesima dare al Commissariato dell'emigrazione di tutti i reclami presentati o pervenuti e delle domande prodotte ai sensi dell'art. 2 della legge.

Art. 23.

L'ispettore dell'emigrazione deve tentare la conciliazione delle parti prima di qualsiasi atto di procedura e può altresì tentarla in qualunque altro momento fino alla decisione definitiva.

Anche il presidente della Commissione centrale arbitrale deve tentare all'udienza, prima della spedizione della causa, la conciliazione tra le parti.

Se questa riesca se ne redige processo verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

Art. 24.

Tutte le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge e dal presente regolamento si hanno per compiute nel giorno della consegna della lettera raccomandata indicato nella ricevuta di ritorno, o in quello in cui la parte o chi la rappresenta diede ricevuta dell'avviso, dell'atto o provvedimento che la riguarda.

Trattandosi di pubblico ufficio la comunicazione e la notificazione si hanno per avvenute nel giorno in cui l'avviso, l'atto o provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo dell'ufficio medesimo.

In caso di rifiuto della lettera per parte del destinatario la notificazione si ha come compiuta.

Art. 25.

L'ispettore procede nel più breve tempo possibile all'istruttoria dei reclami.

Quando sia chiesta la comunicazione dei documenti di carattere riservato di pertinenza del Commissariato dell'emigrazione o degli uffici da esso dipendenti il Commissariato darà, con suo rapporto, notizia degli elementi essenziali ai fini dell'istruttoria.

Art. 26.

Quando nel corso dell'istruttoria occorra la presenza delle parti o di testimoni, essi sono citati per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 27.

Le risposte agli interrogatori, le deposizioni testimoniali e tutti gli altri atti d'istruttoria sono assunti sommariamente a verbale che, previa lettura, è sottoscritto in fine ed in ciascun foglio dagli intervenuti e dal funzionario che vi presiede.

Se alcuno degli intervenuti non possa o non voglia sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.

Art. 28.

Ai testimoni che ne facciano richiesta l'ispettore tassa, con le norme della tariffa civile, le indennità che loro competono, le quali vengono pagate con appositi fondi messi a sua disposizione dal Commissariato dell'emigrazione.

Trattandosi di testi sentiti, a seguito di richiesta, dai funzionari di cui all'art. 2 del decreto-legge 29 agosto 1918, n. 1379, costoro, tassate le indennità a norma del precedente comma, ne comunicano l'importo all'autorità richiedente, che provvede pel pagamento nei modi che stima più opportuno.

Art. 29.

Compiuta l'istruttoria, l'ispettore fissa con decreto l'udienza per la discussione del reclamo. Copia del decreto è notificata, almeno venti giorni prima di quello dell'udienza, alle parti, nel domicilio dichiarato od eletto, e al Commissariato dell'emigrazione.

Questo termine, nei casi di urgenza, può essere abbreviato fino alla metà, e qualora le parti si trovino nel territorio del Comune ove ha sede l'Ispettorato l'udienza potrà essere fissata anche per lo stesso giorno. In quest'ultimo caso il decreto di fissazione dell'udienza sarà notificato con qualsiasi rapido mezzo disposto dall'ispettore.

In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, se l'emigrante si trovi all'estero la notificazione al medesimo è fatta mediante affissione alla porta esterna della sede dell'Ispettorato.

La notificazione al vettore può essere fatta nella sua sede principale nel Regno, o nella sede filiale nel porto d'imbarco più vicino.

Art. 30.

Davanti agli ispettori e alla Commissione centrale possono le parti farsi rappresentare e difendere da avvocati o procuratori esercenti, muniti di mandato, che può anche essere rilasciato in calce della copia del decreto di cui all'art. 29.

Gli emigranti possono altresì farsi rappresentare e difendere da persona di fiducia facente parte di istituzioni di patronato riconosciute o sussidiate dal Commissariato dell'emigrazione, a ciò autorizzata dal Commissariato stesso.

Le parti possono inviare documenti e memorie scritte anche se non si presentino o non siano rappresentate in giudizio.

Art. 31.

La trattazione della causa ha luogo anche se le parti alle quali sia stato regolarmente notificato il decreto che fissa l'udienza, non siano comparse.

L'ispettore, quando concorrano giusti motivi, può, per una sola volta, rinviare la causa ad altra udienza.

Art. 32.

Le udienze sono pubbliche e la polizia di esse è affidata a chi le presiede.

Art. 33.

All'udienza fissata le cause sono chiamate secondo l'ordine del ruolo formato dall'ispettore.

L'ispettore, a richiesta delle parti o d'ufficio, può far dare lettura dal cancelliere degli atti e documenti del procedimento.

Le parti o i loro rappresentanti ed il rappresentante del Commissariato dell'emigrazione, quando sia intervenuto sono ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'ispettore pronuncia o riserva la decisione, che dovrà in tal caso essere pronunciata entro dieci giorni.

Art. 34.

Se alcuna delle parti chieda che, per ragioni di connessione due o più ricorsi siano uniti, e sia provveduto su di essi con una sola decisione, l'ispettore, udite le parti interessate, può ordinarne la riunione.

I ricorsi proposti contro il medesimo vettore, quando sieno identici l'oggetto della domanda ed il fatto che la determina, devono essere d'ufficio riuniti e risolti con la stessa decisione.

Art. 35.

Sulle domande di ammissione di mezzi istruttori l'ispettore, anche quando vi sia opposizione, provvede all'udienza e stabilisce, con ordinanza i modi della esecuzione ed il giorno in cui si deve procedere.

Pei mezzi istruttori da espletarsi fuori del comune l'ispettore può delegare i funzionari, di cui all'art. 2 del decreto legge 29 agosto 1918, n. 1379.

Sarà osservata nell'esecuzione dei mezzi istruttori ordinati in giudizio la disposizione dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 36.

Gl'interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando siano proposti oralmente l'ispettore determina nel provvedimento in modo preciso i fatti su cui si deve rispondere.

L'ispettore può ordinare all'interrogato, che sia presente, di rispondere immediatamente.

Art. 37.

La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente l'ispettore nel provvedimento che ammette la prova determina i fatti da provarsi.

Chi deduce la prova deve indicare le generalità dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti.

La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli, però può chiedere un termine non maggiore di giorni cinque per indicare le generalità dei testimoni, e deve in tal caso, entro lo stesso termine, sotto pena di decadenza, notificare alla controparte o al suo rappresentante, al rappresentante del Commissariato dell'emigrazione, se intervenuto, e alla cancelleria dell'Ispettorato le generalità stesse, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'indennità dovuta ai testi indotti dall'emigrante o dal Commissariato è pagata a norma dell'art. 28 del presente regolamento, e quella dei testimoni indotti dal vettore è a carico del medesimo, e l'ordine di pagamento rilasciato in loro favore tien luogo contro il vettore di decisione spedita in forma esecutiva.

Art. 38.

Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale il giuramento è deferito.

La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto: la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa. Se la parte cui il giuramento è deferito non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sull'ammissione o sulla formula di esso, l'ispettore stabilisce all'uopo la udienza.

L'ispettore potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte, in tal caso essa ha diritto di revocare il giuramento deferito.

Il giuramento è prestato all'udienza.

Art. 39.

Ove occorrano, o siano richiesti, accertamenti tecnici l'ispettore nomina il perito e stabilisce il termine entro il quale dovrà depositare la relazione nella cancelleria.

Nel caso che occorra surrogare il perito nominato, vi provvede l'ispettore su ricorso della parte più diligente.

Il perito dovrà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno, avvertire, almeno tre giorni prima, le parti del giorno ed ora in cui darà principio alle sue operazioni, e queste potranno assistervi e presentare oralmente o per iscritto i loro rilievi. L'onorario al perito è tassato secondo le norme della tariffa civile dall'ispettore e pel pagamento di esso si osserva la disposizione dell'art. 37.

Art 40.

La parte che domanda la verificazione di una scrittura privata deve depositarla nella cancelleria.

L'ispettore dispone i mezzi di prova; quando occorra eseguire una perizia nomina il perito, designa le scritture che debbono servire di comparazione, ordina alle parti o ai terzi che le detengono di produrle, e se si trovino presso uffici pubblici autorizza il perito ad esaminarle nel luogo dove sono depositate. Quando esse mancano o sono insufficienti può ordinare che la parte scriva sotto la sua dettatura.

Se la parte, senza giustificati motivi, rifiuti di produrre la scrittura che possiede o di scrivere sotto dettatura, la scrittura impugnata si ha per riconosciuta.

Art. 41.

La decisione è pronunciata in nome del Re.

Essa deve, a pena di nullità, contenere:

1° il nome e cognome delle parti e l'indicazione del domicilio o residenza o dimora di esse;

2° la esposizione sommaria del fatto e delle conclusioni delle parti;

3° la motivazione in diritto ed il dispositivo;

4° la data e la sottoscrizione dell'ispettore e del cancelliere.

Art. 42.

La decisione si ha per pubblicata col deposito di essa nella cancelleria.

Il cancelliere certifica a piedi della decisione la data del deposito, e nel termine di giorni dieci trasmette, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia integrale della decisione stessa alle parti nei rispettivi domicili od al Commissariato dell'emigrazione. Tale comunicazione tien luogo di notificazione per tutti gli effetti di legge.

Art. 43.

Con la stessa decisione si provvede per le spese del giudizio, compreso il rimborso di quelle sostenute pel ricorso dal Commissariato, e per gli onorari eventualmente dovuti ai patrocinatori.

Le spese sostenute dalla parte vincitrice possono essere poste a carico dalla parte soccombente, nei limiti in cui esse erano strettamente necessarie.

Gli onorari agli avvocati e procuratori sono quelli stabiliti per le cause di competenza del pretore, ridotti alla metà. Nessun onorario è dovuto in caso di transazione del reclamo.

Art. 44.

Ove occorra correggere omissioni od errori che non producono la nullità della decisione ai sensi dell'art. 41, o correggere, nella parte dispositiva, un errore di calcolo, l'ispettore, se le parti sono d'accordo, vi provvede, su ricorso firmato dalle parti stesse o dai loro procuratori, con decreto in Camera di Consiglio.

In caso di dissenso la correzione è proposta con reclamo. Con decreto scritto in calce allo stesso, l'ispettore fissa il giorno per la comparizione delle parti in Camera di Consiglio.

Copia del decreto è notificata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la comparizione, al reclamante, alla controparte ed, ove occorra, al Commissariato dell'emigrazione.

Nel giorno stabilito, udite le parti, l'ispettore pronuncia sulla domanda di correzione. Le parti anche se non comparse possono inviare memorie scritte.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale con indicazione del decreto o della decisione che le abbia ordinate.

Art. 45.

Per le controversie di valore non superiore alle lire cinquanta l'ispettore dell'emigrazione premesse, ove occorra, le opportune indagini, fa chiamare, anche verbalmente, alla propria presenza le parti.

Redatto un sommario processo verbale, emette la propria decisione che viene estesa di seguito al verbale medesimo e pubblicata immediatamente.

Questa pubblicazione tien luogo di notificazione per le parti presenti; per le parti assenti la notificazione vien fatta con qualsiasi rapido mezzo.

La decisione dell'ispettore, anche se pronunziata in assenza di alcuna delle parti, ha forza immediatamente esecutiva.

Art. 46.

Il barcaiuolo, locandiere, facchino od altri che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro, ove non si uniformino alla decisione dell'ispettore, possono essere esclusi da ogni servizio in materia di emigrazione.

Art. 47.

L'appello può essere prodotto, anche per mezzo di rappresentante, dalle stesse persone che possano presentare il reclamo.

Il mandato ad appellare, può essere scritto in calce alla decisione notificata.

Art. 48.

L'appello può essere proposto verbalmente o per iscritto.

Quando la dichiarazione di appello sia fatta a voce, essa è ricevuta con processo verbale che deve contenere:

1° le generalità di chi propone appello o delle persone nell'interesse delle quali l'appello è proposto;

2° l'indicazione della decisione impugnata;

3° i motivi dell'appello;

4° la elezione di domicilio fatta dall'appellante;

5° la sottoscrizione dell'appellante o la menzione dell'impedimento a sottoscrivere e quella del funzionario che riceve la dichiarazione.

L'appello proposto per iscritto deve contenere, oltre la firma dell'appellante, le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 ed il funzionario che lo riceve appone su di esso la data e la firma.

L'appello interposto dal Commissariato dell'emigrazione, deve essere proposto sempre per iscritto e firmato dal commissario generale o da un funzionario all'uopo delegato.

Art. 49.

Il funzionario che ha ricevuto la dichiarazione di appello la trasmette immediatamente alla segreteria della Commissione centrale arbitrale.

Nel termine di giorni dieci da quello in cui l'appello è pervenuto alla segreteria della Commissione, il segretario ne dà avviso alla controparte e al Commissariato dell'emigrazione. Quando l'appello sia stato proposto dall'emigrante o dal Commissariato il segretario della Commissione richiede alla cancelleria dell'Ispettorato che ha pronunciato la decisione impugnata, gli atti e documenti del primo giudizio, copia della decisione, e le ricevute delle lettere raccomandate spedite a nome dell'art. 42 del presente regolamento.

Se l'appello sia stato interposto dal vettore deve questi, nel termine di giorni 20 dalla proposizione di esso, sotto pena di rigetto del gravame, esibire, o spedire alla segreteria della Commissione la copia della decisione impugnata a lui notificata, e copia legale degli atti e documenti del primo giudizio.

Art. 50.

Il presidente della Commissione stabilisce con decreto l'udienza nella quale l'appello deve trattarsi e designa il relatore, quando non creda di riservare a sè la relazione della causa.

Copia del decreto è notificata almeno venti giorni prima di quello dell'udienza all'appellante nel domicilio eletto nella dichiarazione di appello, alla controparte nel domicilio dichiarato od eletto in prima istanza, ed al Commissariato dell'emigrazione.

Nel caso di mancata dichiarazione o elezione di domicilio, la notificazione è fatta mediante affissione alla porta esterna della sede della Commissione.

Art. 51.

Il procedimento in appello prende norma dalle disposizioni dettate pei giudizi di prima istanza in quanto esse siano applicabili.

Nel caso che la Commissione centrale arbitrale ordini mezzi istruttori da eseguirsi nel Comune ove essa ha la propria sede, nel provvedimento designa il membro di essa che deve procedervi.

Art. 52.

Non possono concorrere alla deliberazione se non i membri della Commissione che hanno assistito alla discussione della causa.

La decisione è presa in Camera di Consiglio con l'intervento dei soli votanti.

Il presidente raccoglie i voti, il primo a votare è il relatore: la decisione è presa a maggioranza assoluta di voti.

Chiusa la votazione il presidente designa fra i membri della maggioranza l'estensore della decisione, qualora il relatore, rimasto in minoranza, vi si ricusi.

Art. 53.

Fatta eccezione del reclamo, tutti i documenti ed atti esibiti dai vettori devono essere conformi alle vigenti leggi sul registro e sul bollo.

Le conclusioni scritte presentate dal vettore, gli atti raccolti, i provvedimenti e le decisioni emanate su istanza del medesimo saranno redatti, sia in prima istanza che in appello, in carta da bollo da L. 4.

Le copie degli atti, dei documenti, dell'istruttoria, dei provvedimenti e delle decisioni, quando non siano richieste dal Commissariato dell'emigrazione, dall'emigrante o nell'interesse dei medesimi, sono rilasciate su carta da bollo da L. 4.

Art. 54.

Le decisioni passate in cosa giudicata sono titoli esecutivi, ed il cancelliere o il segretario ne rilasciano copia, apponendovi la formula di cui all'art. 556 del Codice di procedura civile.

Art. 55.

Il pagamento delle somme dovute dai vettori in seguito al giudizio è fatto con vaglia postale o bancario diretto al Commissariato dell'emigrazione o nella sede del Commissariato medesimo al cassiere economo, che ne rilascia ricevuta. Il Commissariato trasmette agli aventi diritto le somme loro spettanti, dedotte le spese d'invio, mediante vaglia postale o bancario che rimette per mezzo dell'autorità giudiziaria o consolare del luogo dove l'avente diritto ha la residenza o la dimora. Quando si tratti di somma assegnate a titolo di provvisionale, ai termini del capoverso dell'art. 22 della legge, l'ispettore può disporre che siano versate a lui medesimo e curarne direttamente la pronta consegna all'avente diritto.

Art. 56.

Le somme dovute all'emigrante, a termini dell'articolo precedente, possono essere pagate al genitore, al fratello, alla sorella, al coniuge o al figlio dell'avente diritto, muniti di procura speciale o di mandato generale, o di autorizzazione ad esigere resa innanzi ad una Regia autorità all'estero.

Quando l'avente diritto sia un minorenne, il Commissariato ha facoltà di pagare o iscrivendo la somma dovuta in un libretto di risparmio o investendola in un certificato di rendita nominativo, col vincolo della minore età in entrambi i casi, o consegnandola al suo legale rappresentante autorizzato a riscuotere a norma delle leggi vigenti.

Quando, esperite le opportune pratiche amministrative, l'avente diritto risulti irreperibile le somme a lui dovute sono dal Commissariato versate in suo nome ad interesse fruttifero alla Cassa depositi e prestiti.

Trascorso il termine della prescrizione senza che alcuno le abbia reclamate, esse sono devolute al Fondo dell'emigrazione.

Art. 57.

Il Commissariato ha facoltà di stabilire con disposizioni interne, approvate con decreto ministeriale, le norme del servizio di cassa per quanto si riferisce a tutte le percezioni e le spese di cui nel presente regolamento, ai fondi di anticipazione, al deposito delle somme pagate dai vettori e alla rimessa di queste ai destinatari.

TITOLO II.

Arruolamento di emigranti non transoceanici e giurisdizioni probovirali per gli emigranti stessi.

CAPO I.

Arruolamenti.

Art. 58.

Nessun arruolamento di operai per lavori di qualsiasi genere da eseguirsi oltre i confini politici o al di là delle acque territoriali del Regno può aver luogo, se non in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 59.

Nessuno può compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare operai per i lavori indicati nell'articolo precedente, se non ne abbia ottenuta autorizzazione dal Commissariato dell'emigrazione.

L'arruolamento di operai deve essere fatto per il tramite degli uffici di collocamento registrati a norma del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1911, delle Commissioni di avviamento al lavoro e degl'Istituti privati di tutela degli emigranti autorizzati dal Commissariato.

Il Commissariato della emigrazione può, in via di eccezione, autorizzare deroghe alla predetta disposizione, quando concorrano circostanze speciali, con espressa dichiarazione da iscriversi nella licenza di arruolamento.

Si considerano operazioni preliminari di arruolamento: la ricerca di operai, diretta o indiretta, esclusa la semplice assunzione d'informazioni; la ricerca fatta per mezzo di avvisi, circolari, inserzioni sui giornali o altrimenti; la richiesta del consenso allo espatrio; le trattative di ogni specie sui salari, sugli orari, sulle spese di viaggio e sulle altre condizioni di lavoro.

Art. 60.

Il Commissariato dell'emigrazione, quando lo creda opportuno, può delegare l'esercizio delle attribuzioni che ad esso spettano per gli articoli 27 della legge 2 agosto 1913, n. 1075 e 1 della legge 24 gennaio 1915, n. 173, ad uffici e funzionari suoi dipendenti, nonchè ad altri uffici ed Enti pubblici legalmente a tal fine designati.

Gli stessi organi, enti ed uffici possono dal Commissariato anche essere investiti, in tutto od in parte, delle attribuzioni affidate ai prefetti, giusta il presente capo.

Art. 61.

Chiunque intenda procedere ad arruolamenti di operai per i lavori indicati nell'art. 1 del presente regolamento, quando abbia legale domicilio nel Regno, deve presentare al Commissariato della emigrazione, direttamente o per il tramite della R. prefettura di sua residenza, una domanda in doppio esemplare, dalla quale, oltre all'assicurazione esplicita che le condizioni offerte non sono inferiori a quelle in uso sul mercato locale e per gli operai del paese, deve principalmente risultare quanto segue:

a) il numero degli operai da arruolare; l'indicazione se si tratti di maschi superiori ai 15 anni, di donne o di minorenni; le Provincie nelle quali s'intende di eseguire l'arruolamento;

b) la specie del lavoro e la data di inizio di esso;

c) la precisa località e la relativa giurisdizione consolare;

d) le ore giornaliere di lavoro, le soste, il lavoro notturno, quello festivo o supplementare e il numero delle giornate lavorative settimanali;

e) il salario ed il giorno di paga; le retribuzioni per le ore notturne festive o supplementari; i casi di ritenuta sul salario; il minimo o la media di salario in caso di lavoro a cottimo; le prestazioni in natura, tanto se computabili nel salario, in moneta, tanto se considerate come soprasalari;

f) l'assicurazione che nei mestieri pei quali viene fatta la ricerca di operai non sono in corso scioperi nè agitazioni professionali;

g) i casi in cui l'arruolatore si obbliga di rimpatriare gli operai a proprie spese;

h) l'obbligo di fornire l'assistenza medica ed i medicinali; e quello dell'assicurazione contro gli infortuni;

i) l'obbligo di non ricusare i buoni uffici che il console italiano della circoscrizione o i funzionari del Commissariato dell'emigrazione offrissero per comporre dissensi tra l'imprenditore e gli operai arruolati;

l) l'impegno di permettere al R. console o ai funzionari dell'emigrazione di visitare i luoghi in cui gli operai lavorano, si nutrono ed i locali nei quali vengono alloggiati.

La domanda presentata al Commissariato viene trasformata o ridotta in contratto di lavoro dopo che il Commissariato la approvi nel testo proposto o con le eventuali modificazioni pattuite col richiedente.

Art. 62.

Sulla domanda, la prefettura alla quale sia stata presentata, o il Commissariato negli altri casi, assume le opportune informazioni con particolare riferimento alla moralità e solvibilità dell'arruolatore.

Con le informazioni assunte, la prefettura, entro cinque giorni dalla presentazione, trasmette la domanda al Commissariato dell'emigrazione.

Il Commissariato completata, ove occorra, l'istruttoria della domanda, così per mezzo della prefettura, del Regio console o dell'ispettore della emigrazione, come per mezzo dei patronati e delle associazioni operaie, o di altri enti od uffici, la invia alla prefettura apponendovi in calce la propria decisione.

Quando il Commissariato rilascia direttamente la licenza all'arruolatore ne informa la prefettura della Provincia nella quale deve essere effettuato l'arruolamento.

Art. 63.

Le indagini sulla moralità e solvibilità dell'arruolatore possono essere omesse quando si tratti di arruolatore iscritto nella lista di cui all'articolo seguente.

Art. 64.

A cura delle prefetture e col concorso delle istituzioni di cui al successivo art. 81 e dei Comitati mandamentali e comunali per la emigrazione regolarmente funzionanti, sono compilate le liste degli arruolatori di cui all'articolo precedente, i quali diano buon affidamento per onestà, solvibilità, moralità e correttezza, tenendo conto dei buoni precedenti e della prova fatta in abituali operazioni di ricerca di mano d'opera.

Queste liste sono sottoposte all'esame del Commissariato dell'emigrazione e diventano definitive quando siano state da esso approvate.

Con la stessa procedura le liste vengono rivedute annualmente; e si cancellano anche, nel corso dell'anno, i nomi di coloro i quali, tenendo conto dei criteri su esposti, non possano più appartenervi.

Art. 65.

Quando il Commissariato dell'emigrazione rilascia l'autorizzazione all'arruolamento o la licenza approvando il contratto di lavoro proposto, con le eventuali modificazioni ed aggiunte richieste dal Commissariato ed accettate dall'impresa, la prefettura competente cura che il richiedente versi la tassa di lire dieci, di cui all'art. 1 della legge 24 gennaio 1915, n. 173, che verrà convertita in un vaglia diretto al cassiere-economo del Commissariato, per il versamento alla Cassa depositi e prestiti, a vantaggio del Fondo per l'emigrazione.

La prefettura inoltre consegna al richiedente stesso una licenza che viene staccata da registro speciale del Commissariato.

Alla licenza viene unito l'originale della domanda approvata dal Commissariato.

All'atto del rilascio della licenza la prefettura consegna all'arruolatore un modulo fornito dal Commissariato dell'emigrazione per le notizie concernenti gli operai da arruolarsi.

Non appena esaurito, il registro contenente le matrici delle licenze rilasciate è restituito al Commissariato.

Art. 66.

Quando trattisi di arruolamento per i paesi in cui non esiste assicurazione obbligatoria per gli stranieri contro gli infortuni sui lavori per i quali l'arruolamento stesso è richiesto, l'arruolatore, all'atto in cui il Commissariato o la prefettura consegnano la licenza, deve esibire un duplicato della polizza della Cassa nazionale infortuni o un certificato della medesima dal quale risulti che è stato effettuato presso di questa un deposito cauzionale equivalente all'ammontare dei premi di assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, per tutti gli operai arruolati e per la intera durata del contratto.

Il ministro degli affari esteri, previo accordo fra il Commissariato dell'emigrazione e la Cassa nazionale infortuni, con apposito decreto emanato di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro fisserà le modalità di questo servizio.

Art. 67.

La licenza per le operazioni di arruolamento è valida per un mese dal giorno del rilascio e per tutte le provincie del Regno in essa menzionate. È rinnovabile mensilmente da parte della prefettura che l'ha rilasciata, subordinatamente alle cautele e alle disposizioni emanate dal Commissariato dell'emigrazione di volta in volta.

Ogni rinnovazione è sottoposta alla tassa di lire dieci ed è fatta col rilascio di una nuova licenza staccata dal registro fornito alla prefettura dal Commissariato dell'emigrazione. La nuova licenza indicherà il numero di operai per il quale con essa viene consentito l'arruolamento.

Art. 68.

A ciascun operaio arruolato deve essere consegnata una copia del contratto sottoscritto dall'imprenditore o dal suo procuratore o dal rappresentante o delegato, o dall'accordante.

I contratti devono essere redatti secondo il modulo prescritto dal Commissariato dell'emigrazione.

Art. 69.

Non appena terminato l'arruolamento o quando la licenza sia scaduta, l'arruolatore fa pervenire la licenza stessa alla prefettura insieme con l'originale dei contratti e col modulo di cui all'art. 65 debitamente riempito.

Art. 70.

La licenza può essere sospesa o ritirata nell'interesse degli emigranti con provvedimento del Commissariato dell'emigrazione o, in caso d'urgenza, della prefettura che l'ha rilasciata, salvo sempre il provvedimento definitivo del Commissariato.

Quando la sospensione sia revocata, la durata della licenza s'intende prorogata per un periodo di tempo uguale a quello della sospensione stessa.

Art. 71.

Quando, in qualsiasi modo risulti di atti compiuti dall'arruolatore, diretti a provocare l'emigrazione preventiva di operai italiani, allo scopo di stipulare il contratto di lavoro all'estero e di sottrarsi agli obblighi derivanti dalla legge e dal presente regolamento, l'arruolamento si considera fatto in frode alla legge e la licenza viene senz'altro ritirata.

In agni caso l'arruolatore è obbligato a fare all'operaio italiano, che assuma in servizio all'estero, lo stesso trattamento al quale si è impegnato rispetto a quelli arruolati nel Regno, e in ogni modo riguardo alle condizioni e convenzioni in vigore nel luogo, un trattamento non inferiore a quello fatto agli operai locali. Tale obbligo deve essere esplicitamente ricordato nella licenza, nella quale sarà riportato a stampa il presente articolo.

Art. 72.

Quando l'arruolamento deve essere fatto per conto di una impresa arruolatrice residente all'estero, questa deve far pervenire al Commissariato dell'emigrazione la domanda di cui al precedente

art. 61 pel tramite del console nella cui circoscrizione sia da eseguirsi il lavoro.

Alla domanda deve essere allegato un atto di procura per la persona che è incaricata delle operazioni preliminari dell'arruolamento, nonchè della stipulazione del contratto. Il procuratore deve essere cittadino italiano e di esso si deve indicare la residenza e il recapito nel Regno.

Il R. console invia la domanda al Commissariato entro cinque giorni dalla presentazione, corredandola di informazioni con particolare riferimento alla moralità e solvibilità della ditta e del proprio parere in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione.

Per il rilascio della licenza si osservano le stesse norme stabilite per gli arruolatori residenti nel Regno.

La prefettura incaricata del rilascio della licenza è quella della Provincia in cui ha residenza il procuratore.

Art. 73.

Quando si tratti di pochi operai da arruolarsi in una sola Provincia il Commissariato dell'emigrazione, esaminata la domanda dell'arruolatore, può commettere al prefetto il rilascio di una semplice autorizzazione da apporsi ad una copia del contratto di lavoro debitamente autenticata.

Compiuto l'arruolamento, il contratto contenente l'autorizzazione è restituito al prefetto insieme col modulo di cui all'art. 78 del presente regolamento.

Art. 74.

La prefettura che rilascia la licenza o l'autorizzazione di arruolamento, ne invia un duplicato al Commissariato dell'emigrazione e vi unisce copia delle indicazioni di cui al precedente art. 65 penultimo comma.

Art. 75.

Ogni qualvolta il Commissariato dell'emigrazione lo ritenga opportuno, il rilascio della licenza è subordinato al deposito di una cauzione, che viene fissata in relazione soprattutto al numero degli operai arruolati, ai luoghi nei quali si svolgono i lavori, alle condizioni del contratto e alla eventualità del rimpatrio a carico dell'imprenditore.

La cauzione deve essere corrisposta in titoli di Stato al portatore da depositarsi alla locale sezione di R. tesoreria. Può altresì essere versata direttamente all'economo-cassiere del Commissariato o al R. console della circoscrizione in cui l'impresa ha la propria sede, secondo le disposizioni che saranno in proposito emanate dal Commissariato.

Art. 76.

La cauzione non può essere restituita a chi l'ha prestata se non siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione del lavoro e, in caso di giudizio pendente, se questo non sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

Art. 77.

Il rilascio della licenza per l'arruolamento di donne e di minorenni deve aver luogo in conformità delle norme del presente regolamento, previa osservanza delle disposizioni contenute in regolamenti o decreti speciali, alle quali sia subordinato l'espatrio di tali categorie di emigranti.

Art. 78.

Quando il Commissariato rifiuta la chiesta autorizzazione di arruolamento, la prefettura comunica tale decisione al richiedente in Italia, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla ditta straniera la comunicazione del rifiuto è fatta dal Commissariato, per il tramite del R. Consolato competente.

Art 79.

Allo scopo di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni, le autorità di pubblica sicurezza e quelle preposte alla vigilanza dei confini di terra, nonchè i funzionari dell'emigrazione debbono, quando l'espatrio non sia stato autorizzato dal Commissariato per l'emigrazione, vietare l'espatrio degli emigranti che non siano muniti del passaporto per l'estero.

Il rilascio dei passaporti per l'estero e della dichiarazione prescritta dall'art. 2 del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, da parte delle autorità provinciali e circondariali, è subordinato al preventivo assenso del Commissariato dell'emigrazione, il quale è autorizzato a prescrivere, quando si tratti di espatrî isolati, l'esibizione di un contratto di lavoro, in cui sieno osservate le condizioni richieste dalla legge 2 agosto 1913, n. 1075, dalla legge 24 gennaio 1915, n. 173, e da ogni altra disposizione vigente sulla emigrazione.

CAPO II.

Costituzione dei Collegi dei probiviri.

Art. 80.

Entro un mese della pubblicazione del presente regolamento, il Commissariato dell'emigrazione forma l'elenco dei Collegi di probiviri, di cui ritenga necessario il sollecito funzionamento, e fa le sue proposte motivate al ministro degli affari esteri per la loro costituzione e per la circoscrizione da assegnarsi a ciascuno di essi.

Il decreto Reale di cui all'art. 28 della legge 2 agosto 1913, numero 1075, è promosso sentito il Comitato permanente per l'emigrazione.

Con la stessa procedura si provvederà alla successiva costituzione di altri Collegi e all'assegnazione della relativa circoscrizione, come alle modificazioni da apportarsi alla circoscrizione di quelli già esistenti.

La circoscrizione del Collegio probovirale è indipendente da quella assegnata alle divisioni amministrative e giudiziarie.

Il decreto Reale di costituzione del Collegio determina anche il capoluogo di mandamento in cui il medesimo ha la sua sede.

Art. 81.

Nell'ottobre di ogni anno, e, per la prima applicazione del presente regolamento, entro due mesi dalla promulgazione di questo, il Commissariato dell'emigrazione, previo parere del Comitato permanente per l'emigrazione, al quale saranno, all'uopo, aggregati i due membri del Consiglio dell'emigrazione rappresenti le Istituzioni di Patronato, forma l'elenco delle istituzioni di tutela per gli emigranti, degli enti e uffici agli effetti degli articoli 64, 82, 97, 104, 107 e 116 del presente regolamento.

Art. 82

Le Istituzioni di tutela degli emigranti, comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente, le quali ai termini del loro statuto di fondazione, esercitano la loro attività in tutto od in parte nella circoscrizione assegnata ad un determinato Collegio di probiviri, e i Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, regolarmente funzionanti in tutto o in parte nella circoscrizione stessa, designano, su richiesta del Commissariato dell'emigrazione, ciascuno sei operai eleggibili all'ufficio di proboviro e ne dànno comunicazione allo stesso Commissariato per il tramite dei prefetti delle rispettive provincie.

Art. 83.

Le associazioni industriali designate dal Commissariato dell'emigrazione, le quali, a' termini del loro statuto di fondazione, esercitano la loro attività in tutto o in parte nella circoscrizione assegnata a un determinato Collegio di probiviri, e le Camere di commercio, la cui circoscrizione coincide in tutto o in parte con quella del Collegio medesimo, designano, su richiesta del Commissariato, ciascuna sei imprenditori eleggibili all'ufficio di proboviro e ne dànno comunicazione allo stesso Commissariato per il tramite dei prefetti delle rispettive Provincie.

Sono considerati come appartenenti alla categoria degli imprenditori i così detti accordanti, i rappresentanti di imprese residenti in Italia ed i procuratori che imprese residenti all'estero abbiano nel Regno.

Art. 84.

Nelle due categorie di persone designate a norma degli articoli precedenti, il ministro degli affari esteri nomina, con proprio decreto, tre probiviri operai, uno effettivo e due supplenti, e tre pro-

biviri imprenditori, uno effettivo e due supplenti, per ogni Collegio cui debbasi provvedere.

In ciascuna categoria, uno dei probiviri deve essere scelto fra persone che abitualmente lascino il territorio del Regno per recarsi, rispettivamente, ad eseguire o ad intraprendere lavori all'estero; gli altri fra quelle che abbiano dichiarato essere loro proposito di risiedere durante l'anno nel Regno.

Del decreto anzidetto, il cui originale si conserva negli atti del Commissariato dell'emigrazione, è inviata copia al pretore del mandamento nel cui capoluogo ha sede il Collegio, ed è data comunicazione al competente prefetto.

I probiviri durano in carica due anni e possono essere confermati. Occorrendo sostituirli si osservano le norme suindicate.

Art. 85.

Non possono essere nominati all'ufficio di probiviri:

1° gli interdetti e gl'inabilitati;

2° i condannati per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, la proprietà, il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3° gli ammoniti e i vigilati speciali, anche dopo cessata l'ammonizione o la vigilanza;

4° i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento;

5° coloro a carico dei quali in qualunque tempo sia stata pronunziata condanna per reati in materia di emigrazione;

6° chi abbia rappresentanza di vettore di emigranti e chi dal Commissariato dell'emigrazione sia stato revocato da tale ufficio;

7° coloro ai quali sia stata ritirata o comunque negata la licenza di arruolamento.

Art. 86.

Il pretore, non appena abbia ricevuto la copia del decreto di nomina dei probiviri, ne dà comunicazione per iscritto ai medesimi e nel termine di *giorni cinque* li convoca per dichiarare costituito il Collegio e per assumerne la presidenza.

Dell'avvenuta costituzione il presidente dà notizia al procuratore del Re da cui dipende e al Commissariato dell'emigrazione, il quale provvede immediatamente alla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 87.

L'imprenditore, il proprietario o conduttore di fondi, il commerciante o l'assuntore di opere alla cui dipendenza si trovino uno o più probiviri operai, deve accordare loro le sospensioni del lavoro necessarie al disimpegno delle loro funzioni.

Art. 88.

Il probiviro che, senza giustificato motivo, per due volte consecutive, o per tre volte interpolatamente, nel corso di un trimestre, non interviene alle sedute del Collegio è dichiarato decaduto di ufficio e sostituito immediatamente. Del pari è dichiarato decaduto di ufficio e sostituito immediatamente il probiviro che risulti emigrato.

Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di rifiutare la licenza di arruolatore al probiviro che senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal presidente del Collegio, si rifiuti di esercitare l'ufficio o non intervenga alle sedute.

Art. 89.

Il Collegio dei probiviri si aduna nei locali della pretura del mandamento in cui esso ha sede.

Art. 90.

Il cancelliere della locale pretura o chi lo sostituisce funziona da cancelliere del Collegio.

Presso il Collegio dei probiviri adempie le funzioni di usciere l'inserviente comunale autorizzato ad esercitare uguali funzioni presso il giudice conciliatore, a' termini del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728.

Art. 91.

Le spese necessarie al funzionamento di ciascun Collegio sono a carico del Fondo per l'emigrazione.

Art. 92.

Ai membri del Collegio probovirale è corrisposta una diaria in misura di lire cinque per ogni giorno di seduta, se dimorano nel Comune ove ha sede il Collegio, e di lire dieci, oltre una indennità di L. 0,25 per chilometro di percorrenza, se dimorano fuori del territorio del Comune. Al presidente è corrisposta una indennità di lire dieci e al cancelliere quella di lire cinque per ogni giorno di seduta.

Art. 93.

Qualora il Collegio dei probiviri non si possa riunire, perchè tanto il proboviro effettivo che i supplenti sono incompatibili o assenti, il presidente richiede al presidente del Collegio vicino uno dei probiviri della stessa categoria.

CAPO III.

Procedura dei giudizi innanzi al Collegio dei probiviri.

Art. 94.

Le controversie di cui all'art. 28 della legge 2 agosto 1913, numero 1075, insorgenti nei luoghi dove non si estenda la circoscrizione di nessun Collegio probovirale, continuano ad essere di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Quelle insorgenti in luoghi compresi nelle dette circoscrizioni non possono essere portate alla cognizione della magistratura ordinaria.

Art. 95.

La competenza per territorio è determinata dal luogo ove si è stipulato il contratto.

Art. 96.

Quando gli operai arruolati per gruppi risiedono in circoscrizioni di diversi Collegi probovirali la competenza territoriale sarà determinata dal luogo in cui risiede il maggior numero dei contraenti, se nel contratto non sia stato designato il Collegio probovirale al quale deve essere deferita la cognizione di tutte le controversie che eventualmente possono sorgere in conseguenza del contratto medesimo.

Art. 97.

Ove il contratto fra l'impresa o le imprese arruolatrici e la squadra di lavoratori rivesta i caratteri di contratto collettivo, esso deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il nome e le altre generalità del componente la squadra, o il nome della istituzione di tutela, fra quelle indicate nel precedente art. 81, alla quale gli operai contraenti affidano l'incarico di proporre, eventualmente, l'azione per la conciliazione o la decisione giudiziale delle controversie di carattere collettivo che sorgono tra l'impresa e la squadra, rispetto alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del contratto di lavoro, e dei conflitti collettivi per la modificazione di patti in vigore e per la determinazione di nuove condizioni di lavoro; tale delegazione è irretrattabile;

b) il Collegio probovirale al quale i contraenti intendono deferire la cognizione delle controversie sopramentovate; ove questa indicazione sia omessa, si applica il disposto del precedente articolo 95;

c) la dichiarazione che dagli operai contraenti si accettano tutti gli effetti della conciliazione o della decisione delle controversie anzidette.

Art. 98.

Qualunque eccezione d'incompetenza deve essere prodotta motivatamente prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi di ufficio. Sull'eccezione d'incompetenza del Collegio dei probiviri giudica definitivamente il presidente della Commissione centrale arbitrale.

Art. 99.

I componenti il Collegio probovirale possono essere ricusati dalle parti, purchè non si tratti di controversie collettive:

a) se siano personalmente o direttamente interessati nella controversia;

b) se siano coniugi, parenti o affini di una delle parti fino al quarto grado;

c) se tra uno di essi o la moglie o alcuno dei parenti o affini in linea retta di lui ed una delle parti si agiti, o sia stata agitata nel biennio precedente, una lite civile innanzi alla magistratura ordinaria od a magistrature speciali od un processo penale;

d) se siano datori o prenditori di lavoro di una delle parti, rappresentanti o impiegati o conduttori di fondi del datore di lavoro di una delle parti stesse.

Art. 100.

La ricusazione è proposta con ricorso, al presidente del Collegio, se riguarda un membro di esso, ed al presidente della Commissione centrale arbitrale se riguarda il presidente del Collegio probovirale o qualche componente della Commissione centrale.

Il ricorso è comunicato immediatamente al ricusato, e qualora egli non dichiari di astenersi il Collegio probovirale, e rispettivamente il presidente della Commissione centrale arbitrale, deliberano in Camera di consiglio sulla ricusazione.

Quando la ricusazione del presidente del Collegio probovirale è ammessa, il presidente della Commissione centrale arbitrale designa a sostituire il ricusato il presidente di altro Collegio probovirale.

Quando sia ammessa la ricusazione di uno degli altri membri del Collegio probovirale, si applica il disposto del precedente art. 93.

Art. 101.

La domanda riguardante controversie di competenza dei Collegi probiviri può essere presentata tanto per iscritto, in carta libera, quanto oralmente, o inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla cancelleria del Collegio.

Il cancelliere la traduce in iscritto quando sia presentata oralmente, e in ogni caso ne prende nota in apposito registro fornito dal Commissariato dell'emigrazione, rilasciando ricevuta della domanda stessa e dei documenti esibiti.

Art. 102.

La domanda può anche essere presentata ai Regi funzionari dell'emigrazione, ai RR. commissari viaggianti, ai prefetti e ai sottoprefetti, ai sindaci, alle autorità di pubblica sicurezza e ai RR. uffici diplomatici e consolari, agli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, ai singoli membri dei Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione e dei Consigli d'amministrazione delle istituzioni di patronato e dei segretariati per l'emigrazione riconosciuti dal Commissariato o ai loro agenti.

La persona a cui la domanda è presentata ne rilascia ricevuta.

La domanda, coi documenti esibiti, deve essere trasmessa entro tre giorni al cancelliere del Collegio probovirale competente.

Art. 103.

Il cancelliere sottopone tosto la domanda, con i documenti esibiti, al presidente del Collegio, il quale fissa, con sua ordinanza, il giorno in cui procederà all'esperimento di conciliazione in un termine non superiore a 15 giorni, e dà al tempo stesso notizia della domanda al Commissariato dell'emigrazione.

Il provvedimento viene notificato alle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 104.

Quando le parti sono numerose, le notificazioni possono farsi, qualora il presidente del Collegio probovirale lo ritenga opportuno, mediante affissione nell'aula della pretura e nell'albo del Municipio della sede del Collegio stesso, nel qual caso si considerano fatte a tutte le singole parti.

Nei casi predetti la notificazione deve essere fatta anche alle istituzioni di tutela, di cui al precedente art. 81, esistenti nella circoscrizione del Collegio probovirale.

È fatta eccezione soltanto per la chiamata in giudizio rispetto alla quale il presidente del Collegio, oltre alla eventuale applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo, dispone per la citazione personale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 105.

Nel giorno fissato per la conciliazione le parti compariscono personalmente, e il presidente, senza l'intervento dei probiviri e con la assistenza del cancelliere, interpone i suoi buoni uffici per comporre la controversia, e, sia che la conciliazione avvenga, sia che fallisca, ne redige verbale sottoscritto dall'ufficio e dalle parti. Se la conciliazione avviene, il verbale ha forza obbligatoria fra le parti e costituisce titolo esecutivo di cui può spedirsi copia nella forma stabilita per le sentenze.

Se la conciliazione non avviene, il presidente rimette le parti all'udienza del Collegio, o per lo stesso giorno o per un giorno successivo, non oltre il quinto.

Art. 106.

Il presidente del Collegio forma mensilmente, per il corso del mese successivo, l'elenco delle udienze che saranno tenute dal Collegio stesso.

Art. 107.

Nelle controversie individuali, salve le disposizioni dei due successivi commi, le parti debbono comparire davanti l'ufficio giudicante senza assistenza di estranei.

Tuttavia può il Collegio ammettere che l'arruolato, quando gravi motivi legalmente comprovati rendano impossibile la presentazione personale, si faccia rappresentare da altro lavoratore di sua fiducia e del suo stesso mestiere o dal caposquadra indicato nel contratto di lavoro.

L'arruolato può altresì farsi rappresentare da persona designata da una delle istituzioni di cui al precedente art. 81 e autorizzata dal Commissariato dell'emigrazione.

I direttori di stabilimenti, imprese o aziende, possono comparire in luogo dei proprietari.

Nessun compenso è dovuto al rappresentante.

Non sono ammesse difese scritte.

Art. 108.

Il minorenne, per tutte le controversie relative alla locazione di opera da lui contratta e contemplata dalla legge 2 agosto 1913, n. 1075, è considerato maggiorenne, sia per la conciliazione che per la decisione giudiziale, tranne che il presidente del Collegio dei probiviri non disponga che sia assistito da chi lo rappresenta legalmente e, in mancanza, da persona che esercita la medesima arte del minore.

L'assistenza è obbligatoria, quando si tratta di minori di anni 15.

Quando la domanda è proposta dal minorenne direttamente, spetta all'imprenditore od arruolatore, che gli contesti il diritto di presentarla, di provare che il minore stesso non contrattò di persona l'arruolamento.

Art. 109.

I documenti a sostegno della istanza e quelli eventualmente esibiti dalla controparte restano fino al giorno dell'udienza depositati nella cancelleria del Collegio probovirale a disposizione delle parti, le quali posso prenderne visione.

Art. 110.

Se l'attore o chi lo rappresenta non compare nel giorno fissato per l'udienza in sede contenziosa la domanda si considera abbandonata. Se non compare la controparte la controversia è decisa in sua contumacia.

Art. 111.

Le udienze sono pubbliche; ma il Collegio, quando lo ritenga opportuno, può ordinare che avvengano a porte chiuse.

La polizia di esse è affidata al presidente.

Art. 112.

Il procedimento innanzi ai Collegi dei probiviri è regolato dal presidente con la massima celerità, seguendosi, in quanto sia possibile, le norme stabilite nel titolo I, capo 3° del presente regolamento.

Art. 113.

Il Collegio, ove lo creda necessario, può con semplice ordinanza

iscritta a verbale, prescrivere l'esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti; può sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio; ordinare l'integrazione del giudizio e nelle controversie collettive la comparsa personale degli interessati; interrogare le parti e deferire il giuramento. Può infine decretare, in casi di assoluta necessità, le verifiche sopra luogo, delegando il presidente ad accedervi, con facoltà allo stesso di affidare l'incarico a persona di sua fiducia o di delegarne la scelta al console italiano del luogo.

Il Collegio potrà inoltre disporre tutti quegli altri mezzi d'istruttoria che ritenga più adatti all'accertamento della verità.

Art. 114.

I testimoni sono citati per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in caso di urgenza, a mezzo dell'inserviente comunale addetto al Collegio, a norma dell'art. 90 del presente regolamento.

Essi prestano il giuramento di rito.

Ove non compariscano o si rifiutino di giurare o di deporre, si applica l'art. 39 della legge 15 giugno 1893, n. 295, e la pena pecuniaria alla quale siano condannati è devoluta al Fondo per l'emigrazione.

Art. 115.

Se il giudizio per l'integrazione o per l'assunzione di prove è rinviato, la nuova udienza in cui sarà continuato è fissata con semplice ordinanza inserita nel verbale.

Art. 116.

La decisione del Collegio dei probiviri è redatta è viene spedita nelle forme prescritte dagli articoli 460 e 461 del Codice di procedura civile.

Essa deve essere pubblicata in fine della udienza nella quale la causa fu trattata, salvo eccezioni rimesse al prudente arbitrio del presidente, e non oltre quindici giorni.

La pubblicazione ha luogo mediante affissione nell'aula dell'udienza per un mese.

La decisione deve essere comunicata, entro otto giorni a cura del cancelliere del Collegio probovirale, alle parti in causa o ai loro rappresentanti se costituiti, e alle istituzioni, di cui al precedente art. 81, esistenti nella circoscrizione del Collegio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Quando la parte risieda all'estero il presidente può, ove lo creda opportuno disporre che la sentenza le sia comunicata nella forma di cui sopra, anche se sia stata comunicata al suo rappresentante nel Regno o al Patronato.

I termini pel passaggio in giudicato della sentenza decorrono dal giorno della consegna della lettera raccomandata, indicato nella ricevuta di ritorno.

In ogni caso il cancelliere prende nota in margine alla sentenza della pubblicazione e della notificazione fattane.

Art. 117.

La parte condannata in contumacia nei giudizi per controversie di valore non superiore alle L. 300 può fare opposizione entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza.

L'opposizione è proposta con ricorso motivato presentato alla cancelleria del Collegio probovirale.

Il presidente del Collegio, in calce al ricorso, fissa l'udienza per la discussione dell'opposizione e tale decreto è, a cura del cancelliere, notificato alle parti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la composizione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se alla nuova udienza, fissata per il giudizio di opposizione, il contumace non compare, l'opposizione si considera non avvenuta e la sentenza diventa esecutiva.

Art. 118.

L'appello avverso le decisioni del Collegio dei probiviri è proposto dalle parti e dal Commissariato dell'emigrazione contro trenta giorni dalla notificazione della decisione nei modi e forme stabilite negli articoli 47 e 48 del presente regolamento.

Art. 119.

Il procedimento avanti la Commissione centrale arbitrale, quale giudice di appello delle sentenze del Collegio dei probiviri, è retto dalle norme dettate nel titolo I, capo III del presente regolamento.

Art. 120.

L'esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

Il giudice, in caso d'urgenza, potrà assegnare una provvisionale in somma non superiore ad un terzo di quella portata dalla sentenza, da computarsi nella somma totale liquidata.

Art. 121.

Il presidente del Collegio dei probiviri e il presidente della Commissione centrale arbitrale possono emanare i provvedimenti conservativi intesi ad impedire che le cose le quali formano oggetto di contestazione siano rimosse o deteriorate.

Art. 122.

Le somme dovute dagli arruolatori in forza di verbale di conciliazione o di sentenza debbono essere versate al Commissariato dell'emigrazione nelle stesse forme e nello stesso termine stabiliti per i versamenti delle somme dovute dai vettori nell'art. 26 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, e ad esse è anche applicabile il disposto dell'art. 8 del decreto-legge 29 agosto 1918, n. 1379.

Trascorso tale termine, senza che gli arruolatori vi abbiano ottemperato, il Commissariato provvederà al pagamento agli aventi diritto, con prelevamento dalla cauzione, ove esista.

L'esecuzione forzata delle sentenze e dei verbali di seguita conciliazione ha luogo secondo le norme stabilite nel libro II del Codice di procedura civile.

Art. 123.

Tutti gli atti del procedimento innanzi ai Collegi dei probiviri sono redatti in carta libera e sono esenti da registrazione.

Per gli atti predetti sono dovuti, a favore del Fondo per l'emigrazione, gli stessi diritti stabiliti per le cause davanti ai conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile, approvata con R. decreto del 23 dicembre 1865, n. 2700.

Non è dovuto alcun diritto alle parti nè ai loro rappresentanti per la loro presenza al giudizio.

Art. 124.

Il cancelliere del Collegio dei probiviri deve tenere i seguenti registri:

1° registro delle domande;
2° registro dei processi verbali di udienza;
3° registro delle decisioni;
4° registro protocollo.

I detti registri, meno il protocollo, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati dal presidente del Collegio.

Oltre i registri di cui all'art. 12 del presente regolamento, la segreteria della Commissione centrale arbitrale deve anche tenere il registro degli appelli dalle sentenze dei Collegi dei probiviri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri: NITTI.

Il numero 1691 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali del 13 ottobre 1918, n. 1573, e del 20 febbraio 1919, n. 273;

Riconosciuta la opportunità di prorogare il termine stabilito per l'applicazione dei detti decreti;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Nostro ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 14 del succitato decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1573 perchè le Camere di commercio italiane all'estero provvedessero ad uniformare il proprio ordinamento interno alle disposizioni contenute nei summenzionati decreti, è prorogato al 31 dicembre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1779 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, numero 991, che detta norme relativamente al conferimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle nostre scuole medie;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le rettifiche alle norme ed al programma per gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie risultante dall'allegato annesso al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Allegato A.

RETTIFICHE.

Gli articoli 11, 13 e 14 delle norme e del programma per gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie approvati con decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 991, sono rettificate nel modo seguente:

Art. 11. — La Commissione esaminatrice giudicherà il saggio del « Particolare modellato » della composizione decorativa e le prove orali.

Ciascun commissario disporrà di dieci punti per la prova di ogni candidato e voterà in numeri interi. Saranno assegnati tre punti distinti: uno in « Particolare modellato »; uno in istoria dell'arte, uno in illustrazione dei saggi grafici, principi di architettura, sistemi di proiezione e teoria delle ombre.

Gli aspiranti non potranno essere dichiarati idonei se non conseguiranno in ciascuna delle tre prove suddette almeno trenta punti.

Art. 13. — Una delegazione della 3ª sezione del Consiglio superiore di belle arti, composta di cinque consiglieri designati anno per anno dal Ministero, giudicherà i saggi delle prove grafiche assegnando i seguenti punti:

1° composizione decorativa (bozzetto, disegno a contorno e particolare dipinto;

2° disegno di figura;

3° disegno dal vero (gruppo di mobili e particolare architettonico);

4° disegno dal vero (pianta viva);

5° prospettiva delle proiezioni.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascun voto e voterà a numeri interi.

Gli aspiranti non potranno essere dichiarati idonei anche in queste prove se non conseguiranno almeno trenta punti in ognuna di esse.

Art. 14.

La Delegazione del Consiglio superiore in seguito al risultato degli esami, designerà al Ministero della istruzione pubblica coloro che siano meritevoli di conseguire il diploma di abilitazione all'insegnamento, nel quale saranno indicati i punti ottenuti dal candidato in ciascuna materia di esame secondo l'annesso modello.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Allegato B.

MODELLO DI DIPLOMA

REGNO D'ITALIA

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il R. decreto che approva il regolamento per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie;

Veduti i risultati degli esami sostenuti nel (1) . . . . ;

Conferisce al signor . . . . del . . . . nato a . . . . l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie.

Il ministro: BACCELLI.

Risultato degli esami sostenuti, presso (1) . . . . nei giorni . . . . dal signor . . . . . . del . . . . nato in . . . .

Prove grafiche:

a) Composizione decorativa punti . . . . . su 50

b) Disegno di figura punti . . . . su 50

c) Disegno dal vero (gruppo di mobili e particolare architettonico) punti . . . . . . su 50

d) Disegno del vero (pianta viva) punti . . su 50

e) Prospettiva delle proiezioni punti . . . . su 50

f) Particolare modellato punti . . . . su 50

Prove orali:

g) Storia dell'arte punti . . . . su 50

h) Illustrazione dei saggi grafici, principi di architettura, sistema di proiezione e teoria delle ombre punti . . . . su 50

Risultato complessivo dell'esame:

Punti . . . . su 50

Roma, ...

Il ministro: BACCELLI.

(1) Denominazione dell'Istituto.

Il numero 1824 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1914, n. 1509;

Veduto il decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 238, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 marzo

1919, n. 70, con cui fu revocato il divieto posto dal decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 691 a provvedimenti di istituzione e di conversione in governative di scuole medie e normali;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per i provvedimenti di istituzione e conversione in governative di scuole medie e normali che dovranno avere effetto dal 1° ottobre 1919 il termine stabilito dal Nostro decreto 31 dicembre 1914, n. 1509, è prorogato al 15 settembre prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1825 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con cui furono conferiti al Governo poteri eccezionali per la guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1915, n. 1420 è abrogato.

Art. 2.

I limiti di età stabiliti nei regolamenti organici in vigore alla data del presente decreto per l'ammissione ai concorsi per gli impieghi degli enti locali sono elevati di quattro anni e non potranno essere ridotti sino a due anni dopo la pubblicazione della pace.

Art. 3.

Nella graduatoria dei concorsi per gli impieghi degli Enti locali, a parità di merito, avranno titolo di preferenza nel seguente ordine:

1° gli invalidi di guerra, a norma dell'art 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481;

2° gli orfani di guerra e i figli degli inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio in guerra o, comunque, per un fatto di guerra, rispettivamente a norma degli articoli 36 e 42 della legge 18 luglio 1917, n. 1148;

3° i decorati con medaglia d'argento al valore militare o di marina nella presente guerra;

4° coloro che pel maggior tempo abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti in zona di guerra;

5° coloro che abbiano prestato per maggior tempo lodevole servizio presso pubbliche Amministrazioni.

Art. 4

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1827 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879 n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari in territorio del comune di Moncalieri.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti, e che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1848 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, numero 665;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, numero 670;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con il ministro del tesoro;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il ruolo della carriera di ragioneria centrale del Ministero della marina e quello delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi sono temporaneamente quelli risultanti dalle seguenti tabelle *A* e *B*:

Tabella A.

Personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero
Direttore capo di ragioneria.	—	1
Capo divisione di ragioneria.	—	(1) 2
Capo sezione	1ª	2
Id.	2ª	2
Primi ragionieri	1ª	4
Id.	2ª	3
Ragionieri	1ª	3
Id.	2ª	3
Id.	3ª	3
Id.	4ª	2
		25

(1) Non compreso il capo di divisione in soprannumero di cui al decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 670.

Tabella B.

Personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi.

GRADO	Classe	Numero
Ragionieri capi	1ª	3
Id.	2ª	3
Primi ragionieri	1ª	10
Id.	2ª	10
Ragionieri	1ª	8
Id.	2ª	6
Id.	3ª	6
Id.	4ª	4
		50

Art. 2.

A coprire i posti che risulteranno vacanti nelle classi del grado di ragioniere potrà provvedersi mediante trasferimento di funzionari pari grado appartenenti ai personali di ragioneria delle Amministrazioni centrali e provenienti da altri Ministeri, o di funzionari appartenenti ad altri ruoli della R. marina, purchè muniti di diploma di perito ragioniere, o che abbia vinto il concorso di merito per sotto-contabile di 2ª classe nella R. marina, previsto dall'art. 6 della legge 5 luglio 1908, n. 365

Potranno altresì essere trasferiti funzionari del grado di ragioniere dal ruolo delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi in quello di ragioneria del l'Amministrazione centrale.

Ai trasferimenti dalle altre Amministrazioni sarà provveduto con decreto del ministro della marina, di concerto cogli altri ministri interessati.

Art. 3.

Nel ruolo organico della carriera amministrativa del Ministero della marina sono temporaneamente aggiunti: 1 posto di direttore capo divisione di 1ª classe, 3 posti di direttore capo divisione di 2ª classe, rimanendo contemporaneamente soppressi: 1 posto di primo segretario di 1ª classe, 1 di segretario di 3ª classe e 2 di segretario di 4ª classe. Cessano parimente di essere considerati fuori ruolo 3 capi sezione di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 670.

Art. 4.

Finchè resteranno in vigore le disposizioni di cui agli articoli precedenti, lo stanziamento del capitolo 66: Personali civili di ragioneria, d'ordine, di gestione, ecc, dei Regi arsenali marittimi sarà diminuito di L. 35.000.

Art. 5.

Fino alla completa attuazione dei provvedimenti organici di cui al presente decreto, le promozioni di grado di primo ragioniere, sia dell'Amministrazione centrale della marina, sia dei Regi arsenali militari marittimi, avranno luogo secondo le norme contenute nel decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1029.

Art. 6.

Al posto di capo sezione di ragioneria di 1ª classe considerato fuori ruolo nell'organico dell'Amministrazione centrale della marina con decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 670, è sostituito un posto di ragioniere capo di 1ª classe da considerarsi fuori ruolo nell'organico del personale di ragioneria dei RR. arsenali militari marittimi di cui alla tabella *B*.

Art. 7.

Fino a tanto che non saranno diversamente regolate le promozioni di grado verranno conferite, in ogni caso, a scelta, in ordine di merito, ai funzionari del grado inferiore, senza riguardo all'anzianità.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avranno applicazione dalla data di pubblicazione del decreto stesso, e fino a tutto l'esercizio finanziario 1920-921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1853 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, unico dei decreti Luogotenenziali 28 novembre 1915, n. 1740 e 21 maggio 1916, n. 682; 161 e 162 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico) e 72 e seguenti del relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 297;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La validità delle patenti provvisorie rilasciate ai termini dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, e dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, è prorogata fino

a tutto l'anno successivo a quello della pubblicazione della pace.

Art. 2.

Possono essere dichiarate definitive le patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale rilasciate ai termini dell'articolo 3 del decreto Luogotenenzia e 27 maggio 1915, n. 744, e dell'articolo unico (1° comma, 1ª parte) del decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, quando i richiedenti si trovino nelle seguenti condizioni:

1° posseggano la licenza ginnasiale o tecnica;

2° abbiano prestato, dopo conseguita la patente provvisoria, non meno di due anni di lodevole servizio in uffici comunali o provinciali nella qualità di segretario o di vice segretario;

3° paghino la tassa di lire quaranta.

Art. 3.

La dichiarazione di cui nell'articolo precedente è fatta dal prefetto della Provincia, nella quale l'aspirante presta od ha prestato l'ultimo servizio, su conforme parere del Consiglio di prefettura, e previo l'accertamento della esistenza delle condizioni fissate dall'articolo predetto.

La determinazione del prefetto è definitiva.

Art. 4.

Coloro che siano muniti di patenti provvisorie a norma del 1° comma (2ª parte) dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, possono essere ammessi ai primi esami per l'abilitazione definitiva, qualora si trovino nelle condizioni previste nel numero 2 dell'art 2 del presente decreto, da accertarsi in conformità di quanto dispone il successivo articolo 3.

Art. 5.

Il prefetto, su conforme parere del Consiglio di prefettura, può rilasciare patenti definitive, senza l'esperimento degli esami, a coloro che si trovino nelle condizioni dell'art. 162 della legge comunale e provinciale (T. U approvato con R decreto 4 febbraio 1915 n 148) ed abbiano prestato non meno di due anni di lodevole servizio con funzioni di concetto presso segreterie di Comuni e Provincie.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e fino a tutto l'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1843 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 770 e i nostri decreti del 24 giugno 1915 n. 932, del 31 ottobre 1915, n. 1603 del 23 dicembre 1915, n 1885 e del 4 febbraio 1917, n. 278, art. 2, concernenti le riduzioni sulle tariffe ferroviarie accordate per i trasporti da e per le località normalmente servite dai porti dell'Adriatico;

Ritenuto che, a seguito della ripresa della navigazione nell'Adriatico dopo la sospensione dello stato di guerra è venuta meno la necessità di mantenere le sopra accennate riduzioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Sono abrogate le agevolezze di tariffa stabilite dal Regio decreto 25 maggio 1915, n 770 e dai decreti Luogotenenziali del 24 giugno 1915 n. 932, del 31 ottobre 1915, n. 1603 del 23 dicembre 1915, n 1885 e del 4 febbraio 1917, n. 278, art 2, per i trasporti da e per le località normalmente servite dai porti dell'Adriatico.

Art 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 16 ottobre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — FERRARIS — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i RR. decreti 23 giugno 1919, n. 1063, e 14 luglio 1919, n. 1212;

Veduti i decreti Luogotenenziali 22 maggio 1918, n. 700, e 3 gennaio 1918, n. 49;

Veduto il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 680;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo massimo, netto di tassa e sopratassa di fabbricazione, al quale le fabbriche e le raffinerie nazionali, devono vendere lo zucchero, è fissato in L. 225 per quintale, base cristallino bianco, caricato sul vagone in stazione di partenza, tela per merce.

Il prezzo, che gli zuccherifici devono osservare nella vendita dei melassi provenienti dalla lavorazione dello zucchero, è stabilito in L. 180 per quintale di saccarosio in essi contenuto. Questo prezzo si intende per merce caricata sul vagone alla stazione di partenza.

Art. 2.

Il prezzo di vendita dello zucchero cristallino da parte dei depositi di distribuzione indicati all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332, è stabilito nella misura unica di L. 450 per quintale franco al deposito o sul vagone nella stazione di partenza se trattasi di zucchero destinato a Comune diverso da quello in cui trovasi il deposito.

Nel prezzo unico suindicato è compreso l'ammontare della tassa e soprattassa di fabbricazione e il compenso per i depositi di distribuzione in ragione di L. 7 per quintale. La somma residuale è destinata al rimborso delle spese di trasporto nei modi e nei limiti che formeranno oggetto di particolari istruzioni agli zuccherifici.

Il compenso per i depositi di distribuzione è ridotto alla metà

per le quantità eccedenti i quintali 300 di zucchero mensilmente distribuiti da ciascun deposito.

Nessun compenso, oltre quello stabilito al comma precedente, può essere richiesto dal deposito a qualsiasi titolo.

Art. 3.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto tutti i Comuni del Regno dovranno modificare il prezzo massimo stabilito per la vendita al dettaglio dello zucchero cri tallino.

Il prezzo massimo al dettaglio sarà formato aggiungendo al prezzo di vendita da parte dei depositi, stabilito nel precedente art. 2°, l'ammontare del dazio consumo locale, il costo del trasporto dello zucchero dal luogo ove trovasi il deposito, e un sopraprezzo massimo di L. 9 per quintale.

Art. 4.

È autorizzata la vendita di zucchero raffinato al prezzo di lire sei e centesimi cinquanta per i quadretti e di lire sei per il semolato e il centrifugo.

I prezzi sopraindicati si intendono al chilogramma per la vendita al dettaglio e non possono essere variati per nessuna ragione. I rivenditori, all'atto del ritiro della merce dal deposito provinciale, hanno diritto al rimborso anticipato delle spese di trasporto al Comune di vendita, secondo la tabella da approvarsi dall'intendente di finanza di ciascuna Provincia, del dazio comunale quando questo spetti, e di un compenso di vendita stabilito nella misura unica di L. 10 per quintale.

La vendita al dettaglio dello zucchero raffinato deve essere fatta nei Comuni per i quali é avvenuto il prelevamento, ed è vietata qualsiasi cessione ai rivenditori di altri Comuni.

Il compenso ai depositi di distribuzione per la vendita dello zucchero raffinato è lo stesso che per lo zucchero cristallino.

Art. 5.

La vendita dello zucchero raffinato viene fatta dalle raffinerie per conto dello Stato, in involucri ed imballaggi preventivamente approvati dal Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari.

L'ammontare delle somme riscosse per tale vendita, detratto il prezzo di base dello zucchero, il costo di raffinazione e di imballaggio, nonchè le spese di trasporto ai depositi di distribuzione, deve essere versato mensilmente nei modi e termini che saranno, a tempo opportuno, comunicati alle raffinerie dal Sottosegretariato predetto.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 ottobre 1919.

Il sottosegretario di Stato
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari:
MURIALDI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Ordina:

Le disposizioni dell'ordinanza 14 febbraio 1919 del Comando supremo del R. esercito italiano sono, in quanto riguardano la Venezia Giulia, sostituite dalle seguenti:

Sono prive di efficacia giuridica, dovunque compiuti, gli atti di alienazione anche parziale di aziende commerciali e qualsiasi alienazione od operazione di pegno di azioni di società commerciali aventi nel territorio della Venezia Giulia la sede o uno stabilimento o una rappresentanza, se compiuti in favore di persone od enti di nazionalità non italiana.

Al divieto di cui sopra si può derogare in casi singoli con autorizzazione del commissario generale civile, su domanda degli interessati.

Trieste, 6 ottobre 1919.

Il commissario generale civile: CIUFFELLI.

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti

Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale

AVVISO.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte II, libro II, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, numero 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 5 novembre 1919, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 0[0 di Credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte, dalla prima delle tre urne contenente le cartelle ordinarie 4 0[0 vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 5534 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire unmilionecentoseimilaottocento (L. 1.106.800), da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale, comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1919, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 60,82 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 91 del 16 aprile 1919), restano disponibili L. 6,70 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1920;

b) estrazione a sorte, dalla seconda urna, di schede in rappresentanza di n. 2245 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire quattrocentoquarantanovemila (L. 449.000), da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1919 con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 19,88 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 91 del 16 aprile 1919), restano disponibili L. 0,83, da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1920;

c) estrazione a sorte, dalla terza urna, di schede in rappresentanza di n. 2102 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire quattrocentoventimilaquattrocento (L. 420,400) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1919, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 30,51 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 91 del 16 aprile 1919), restano disponibili L. 3,20 da conteggiarsi nell'estrazione del 1° semestre 1920.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 0[0 di Credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 43ª estrazione (maggio 1919) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 12 ottobre 1919.

Il direttore generale
GALLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	85.01	
3.50 % netto (1902)	-	
3 % lordo		
[illegible] netto	92 11	

Corso medio dei cambi

del giorno 14 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 116,75 — Londra 42,267 — Svizzera 179,39 — NewYork 10,05 — Oro 167,58.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 37, dall' 8 al 14 settembre 1919.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	2
Bergamo	Treviglio	—	4	—	5
Brescia	Brescia	4	1	6	3
»	Chiari	1	1	1	1
»	Verolanuova	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	1	1	1	1
Cremona	Crema	1	—	1	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Mondovì	1	1	1	3
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata (*a*)	Camerino	—	1	—	3
Milano	Gallarate	—	1	—	1
»	Milano	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Parma	Parma	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	2	—	2
Roma (*a*)	Velletri	1	—	1	—
Torino	Torino	—	2	—	2
		11	21	13	30

Carbonchio sintomatico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Cuneo	Alba	1	1	1	2
»	Cuneo	—	1	—	1
»	Saluzzo	1	1	1	2
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		3	4	3	6

Afta epizootica

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	—	2	—	6
»	Novi Ligure	1	1	2	2
Aquila degli A. (*a*)	Aquila	4	1	23	15
»	Cittaducale	2	—	2	1
Arezzo	Arezzo	6	—	20	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	6	1	45	7
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	Avellino	1	—	2	—
»	S. Ang. Lomb.	1	1	3	9
Bari delle Puglie	Bari	1	2	30	12

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Belluno	Belluno	4	5	18	11
»	Feltre	—	1	—	5
»	Pieve di Cadore	1	3	2	9
Benevento	Benevento	1	—	1	—
»	Cerreto Sannita	1	1	3	2
»	S. Bartolomeo in G.	1	—	2	—
Bergamo	Bergamo	11	12	47	28
»	Treviglio	2	1	2	3
Bologna	Bologna	33	2	333	103
»	Imola	7	—	87	23
»	Vergato	9	—	130	10
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	9	1	23	1
»	Chiari	2	—	3	—
»	Salò	3	1	4	1
»	Verolanuova	4	2	12	2
Campobasso	Campobasso	4	—	26	—
»	Isernia	1	—	1	—
»	Larino	1	—	4	—
Caserta (*a*)	Caserta	—	1	—	5
»	Nola	—	1	—	1
»	Piedimonte d'Alife	—	1	—	1
»	Sora	—	1	—	1
Catanzaro	Nicastro	1	—	2	—
Chieti	Chieti	1	4	20	27
»	Lanciano	2	—	81	4
Como	Como	8	1	34	2
»	Lecco	3	—	6	—
»	Varese	5	—	24	1
Cosenza	Castrovillari	4	—	8	—
»	Paola	3	—	6	—
»	Rossano	1	—	6	—
Cremona	Casalmaggiore	1	—	1	—
»	Cremona	1	—	1	1
Cuneo	Cuneo	3	1	25	2
»	Mondovì	3	1	4	2
Ferrara	Cento	4	—	15	14
»	Comacchio	—	1	—	4
»	Ferrara	9	1	273	141
Firenze	Firenze	15	3	66	29
»	Pistoia	1	1	8	2
»	Rocca S. Casciano	2	—	64	13
»	S. Miniato	9	—	26	3
Forlì	Forlì	4	—	22	12

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue: **Afta epizootica.**					
Forlì	Rimini	1	1	2	1
Genova	Chiavari	1	1	3	2
»	Genova	—	1	—	2
»	Spezia	1	—	4	—
Grosseto	Grosseto	9	1	55	14
Lecce	Gallipoli	1	1	1	1
»	Taranto	1	—	1	—
Lucca	Lucca	6	2	26	6
Macerata (*a*)	Camerino	4	2	15	16
Mantova	Mantova	18	9	472	150
Messina	Messina	2	—	5	—
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
»	Lodi	1	—	1	—
»	Milano	1	—	1	1
Modena	Mirandola	6	—	66	17
»	Modena	10	1	108	109
»	Pavullo nel Frign.	4	—	14	5
Napoli (*a*)	Castellammare di St.	5	—	10	18
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	1	—	2	—
»	Domodossola	1	3	4	6
»	Pallanza	1	—	2	—
»	Vercelli	1	—	1	1
Padova (*a*)	Padova	30	11	55	62
Parma	Borgo San Donnino	10	2	82	87
»	Borgotaro	2	—	31	17
»	Parma	11	5	[illegible]	42
Pavia	Pavia	2	1	2	3
»	Voghera	5	—	7	1
Perugia	Foligno	2	—	31	11
»	Perugia	4	—	11	2
»	Rieti	[illegible]	—	13	3
»	Spoleto	3	—	13	3
»	Terni	3	—	8	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	4	1	5	2
»	Urbino	13	—	31	11
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	227	26
»	Piacenza	13	—	111	8
Potenza	Lagonegro	6	—	9	—
»	Matera	6	—	12	—
»	Melfi	6	—	11	—
»	Potenza	16	—	32	—
Ravenna	Faenza	2	—	10	20
»	Lugo	2	2	3	8
»	Ravenna	2	1	31	1
Reggio Emilia	Guastalla	4	3	7	11
»	Reggio nell'Emilia	8	3	27	40
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	Adria	3	—	6	—
Rovigo	Rovigo	21	6	208	65
Salerno	Campagna	4	2	9	11
»	Vallo della Lucania	1	—	2	—
Sondrio	Sondrio	2	2	7	5
Torino	Aosta	2	—	16	—
»	Ivrea	12	—	29	—
»	Pinerolo	10	—	28	—
»	Susa	12	—	44	—
»	Torino	14	—	56	—
Treviso	Treviso	22	14	31	44
Venezia	Chioggia	1	—	14	—
»	Venezia	33	3	146	92
Verona	Verona	16	14	38	40
Vicenza	Vicenza	2	9	4	16
		596	157	3799	1498
Malattie infettive dei suini.					
Ancona (*a*)	Ancona	1	—	22	12
Ascoli Piceno	Fermo	4	—	34	8
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	—	1	—	9
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	3	—
Chieti	Lanciano	1	—	3	2
Cosenza	Cosenza	2	—	28	—
Ferrara	Cento	1	—	1	—
»	Ferrara	2	—	2	—
Firenze	Firenze	1	—	10	—
Forlì	Cesena	1	—	1	1
Macerata (*a*)	Macerata	—	1	—	4
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Perugia	Foligno	—	1	—	2
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Potenza	2	—	2	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Roma (*a*)	Viterbo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		19	7	109	42
Morva.					
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	—	1	—	1
Parma	Parma	—	1	—	1
		—	3	—	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati

Farcino criptococcico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bari delle Puglie.	Bari	1	—	2	—
Caltanissetta . .	Caltanissetta . . .	1	—	2	—
Campobasso . . .	Isernia	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza . . .	1	—	1	—
Roma (a).	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		6	—	8	—

Rabbia

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bari delle P. (b)	Bari	2	1	2	1
»	Barletta	—	1	—	2
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Milano	Milano.	—	1	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		2	5	2	8

Rogna

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bari delle Puglie.	Bari	1	—	1	—
Campobasso . .	Isernia	1	—	2	—
Foggia	Bovino.	1	—	1	—
»	Foggia	1	—	2	—
»	San Severo . . .	3	—	5	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Potenza	Melfi.	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Roma (a).	Velletri	1	—	1	—
		11	—	15	

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	—	1	—	1
Foggia	Bovino.	—	1	—	1
Roma (a)	Roma	1	—	1	—
		1	2	1	2

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Campobasso . . .	Campobasso	1	—	1	—

Morbo coitale maligno

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Alessandria . . .	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato .	—	3	—	4
Bergamo	Treviglio.	—	1	—	1
Mantova	Mantova	5	—	29	—
Piacenza.	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza.	3	—	3	—
		10	4	34	5

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Chieti	Lanciano.	—	1	—	10
Ferrara.	Ferrara	3	1	3	20
Mantova.	Mantova	—	2	—	9
Piacenza	Piacenza.	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	3	—
		5	4	7	39

Peste aviaria.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Mantova	Mantova	—	2	—	15

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	16	32	43
Carbonchio sintomatico	3	7	9
Afta epizootica	51	753	5297
Malattie infettive dei suini	17	26	151
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	6	6	8
Rabbia	4	7	10
Rogna	6	11	15
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	3	3
Vaiuolo ovino	1	1	1
Morbo coitale maligno . . .	4	14	39
Colera dei polli	5	9	46
Peste aviaria		2	15

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 18 al 24 agosto 1919

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comnni infetti		Numero delle stalle e pascolii infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Afta epizootica.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	63	—
»	Knin	2	—	13	3
»	Zara	5	—	173	—
Trento	Ampezzo	1	—	1	—
»	Bolzano	7	—	65	6
»	Brunico	15	3	93	55
»	Cavalese	10	4	131	75
»	Cles	7	2	89	'0
»	Merano	12	5	82	15
»	Primiero	5	—	16	5
»	Riva	3		3	—
»	Rovereto	11	1	63	20
»	Slandro	20	3	326	29
»	Tione	6	—	14	—
»	Trento	21	—	121	13
Venezia Giulia	Capodistria	3	1	32	1
»	Gradisca	—	2	—	12
»	Monfalcone	2	—	2	—
»	Parenzo	5	2	40	41
»	Pisino	4	—	89	52
»	Pola	6	—	240	—
»	Trieste	1	—	1	—
»	Volosca	4	—	136	—
		153	23	1793	337
	Rogna.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	5	3
»	Knin	3	—	20	—
»	Zara	1	1	1	1
Trento	Bolzano	11	—	16	—
»	Borgo	1	1	290	5
»	Bressanone	4	—	6	—
»	Cles	8	—	33	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo	17	—	67	—
»	Primiero	1	—	1	—
»	Riva	10	—	62	3
»	Tione	36	—	153	—
»	Trento	1	—	1	—
Venezia Giulia	Capodistria	—	1	—	4
»	Gorizia	4	—	20	—
»	Longatico	2	—	3	—
	Segue: **Rogna.**				
Venezia Giulia	Monfalcone	4	—	10	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Pola	4	—	14	—
»	Postumia	8	—	74	—
»	Sesana	6	—	10	—
»	Tarvisio	4	—	8	—
»	Volosca	6	—	53	—
		156	3	849	16
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Knin	1	1	1	17
»	Zara	—	1	—	2
Trento	Mezolombardo	1	—	1	—
»	Riva	2	—	3	—
»	Rovereto	1	1	1	1
Venezia Giulia	Longatico	—	2	—	7
		5	5	6	27
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Bencovaz	2	—	37	—
»	Knin	1	—	4	—
»	Sebenico	2	—	54	6
»	Zara	3	—	95	30
		8	—	190	36
	Carbonchio ematico.				
Venezia Giulia	Capodistria	—	1	—	
	Carbonchio sintomatico.				
Trento	Rovereto	1	—	1	

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	23	176	2130
Rogna	23	159	865
Malattie infettive dei suini	6	10	33
Vaiuolo ovino	4	8	226
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	1	1	1

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	457834	Galluccio Assunta, minore sotto la tutela di Ferrone Beniamino, dom. a Capua (Caserta). Vincolata	L.	7 —
»	585584	Tellatin Arrigo ed Attilio fu Antonio, minorenni sotto la patria potestà della madre Foffano Clotilde fu Giuseppe, vedova di Tellatin Antonio, dom. a Padova	»	700 —
»	588515	Miotti Antonio fu Giuseppe, dom. in Bergamo	»	980 —
»	223537	Congregazione di carità del comune di Zugliano (Vicenza)	»	140 —
»	228513	Comune di Zugliano (Vicenza)	»	14 —
»	775030	Cesa Caterina fu Vittorio Stefano, nubile, dom. a Caneva di Sacile (Udine)	»	49 —
»	775031	Cesa Vittorio fu Vittorio Stefano, dom. a Caneva di Sacile (Udine)	»	49 —
»	778300	Cesa Maria fu Vittorio Stefano, nubile, interdicenda sotto l'amministrazione provvisoria della sorella Cesa Caterina, nubile, dom. a Caneva (Udine)	»	49 —
Debito comuni di Sicilia	9599 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Gangitano Marianna fu Gaetano moglie di Turano Antonio Per la proprietà: Gangitano Giuseppe fu Gaetano, dom. a Palermo.	»	25 50
3,50 0[0	604387 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Giordano Annetta fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Pizzocaro Eugenia, ved. di Giordano Luigi, dom. a Como Per l'usufrutto: Pizzocaro Eugenia fu Giuseppe, ved. di Giordano Luigi, dom. a Como.	»	73 50
Cons 5 0[0 (1917)	36911	Beneficio Arcipretale di San Tommaso Apostolo in Caneva (Udine)	»	270 —
5 0[0	1118475	Confraternita del suffragio nella Chiesa di San Giuseppe in Langiano (Forlì)	»	35 —
3,50 0[0	658770	Gandino Natale di Giovanni Battista, dom. a Castelspina (Alessandria). Vincolata	»	28 —
»	386568	Pia Fondazione disposta da Savelli Diana in Roccaranieri, frazione del comune di Longone Sabino (Perugia), sotto l'amministrazione del Comune e della Congregazione di carità di Longone Sabino	»	7 —
Cons. 3,50 0[0 1902)	12863	Pia Fondazione della Divina Misericordia, istituita da Savelli Rosa-Diana in Rocca Ranieri, frazione del comune di Longone Sabino (Perugia)	»	66 50
	13743	Intestata come la precedente	»	126 —
	244958	Candotti Luigi fu Giuseppe, dom. a Muzzana del Turgnano (Udine). Vincolata	»	7 —
	562847	Beneficio parrocchiale di Sappada (Belluno)	»	31 50
Cons. 5 0[0 (1917)	29621	Università agraria di Monte Compatri (Roma)	»	250 —
Cons. 5 0[0 (1918)	39195	Sepe Ascanio fu Giulio, dom. a Roma	»	135 —
»	46068	Intestata come la precedente	»	525 —

Roma, 30 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Reale Albergo dei poveri in Napoli

REGIO ISTITUTO PEI SORDOMUTI

Fino al 15 novembre 1919 è aperto il concorso a quattro posti gratuiti per sordomuti ed uno per sordomuta, di patronato ministeriale, da conferirsi presso le sezioni del R. Istituto annesso al R. Albergo dei poveri in Napoli.

Al concorso predetto non possono essere ammessi che i sordomuti nativi delle antiche provincie napoletane.

Le domande dovranno essere trasmesse, nei limiti di tempo sopra indicati, al Ministero dell'istruzione od anche all'Amministrazione del Reale Albergo dei poveri in Napoli, unendosi a corredo i documenti che seguono:

a) copia dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto il settimo anno di età e non ha oltrepassato il dodicesimo alla data del 31 ottobre 1919;

b) attestato medico, redatto su apposito questionario anamnestico, dal quale risulti la subita vaccinazione o rivaccinazione od il vaiuolo sofferto, e tutte le indicazioni relative alla sordità, alla buona costituzione organica, alla presumibile attitudine intellettuale a ricevere l'istruzione. Il relativo modulo può ritirarsi dalla segreteria generale dell'Amministrazione suddetta;

c) attestato municipale di povertà;

d) stato di famiglia dichiarato dal sindaco;

e) atto notorio per comprovare il domicilio di soccorso in una delle dette Provincie, sempre quando non lo si abbia per nascita;

f) atto di morte di uno o di entrambi i genitori (eventuale)

Le istanze non corredate di tutti gli accennati documenti non saranno ritenute valide per il concorso.

L'ammissione dei sordomuti prescelti avrà luogo, previa obbligazione del padre o del legale rappresentante il sordomuto di provvedere al ritiro immediato dell'alunno, quando ciò fosse richiesto dal Consiglio di amministrazione del Reale Albergo dei poveri, sia per ragioni disciplinari o igieniche, sia per riconosciuta inettitudine a ricevere l'istruzione.

Napoli, 25 settembre 1919.

Il sopraintendente generale: *Mario Mastrilli, duca di Gallo.*

Il segretario generale: *De Martino.*

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca di Spoleto è partito, iersera, da Roma per Venezia

Alla memoria di un illustre italiano. — Il 19 corrente la città di Forlì solennemente commemorerà il centenario della nascita di Aurelio Saffi.

Alla cerimonia commemorativa dell'illustre cittadino, che fu triumviro della Repubblica romana nel 1849, Roma sarà degnamente rappresentata dall'assessore municipale avv. Di Benedetto.

Croce rossa italiana. — In recente adunanza, presieduta dall'on. sen. Ciraolo, nella sede centrale, è stato stabilito un programma per l'assistenza igienica nelle scuole. Sulle linee generali prospettate dal presidente, il Comitato compilerà un particolareggiato schema di proposte.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

HELSINGFORS, 11. — I bolscevichi hanno accettato che i negoziati con gli Stati Baltici abbiano luogo a Dorpart e comincino fino da domani 12 corr.

LIMA (Perù), 13. — L'Assemblea Nazionale, all'unanimità, ha trasmesso il potere costituzionale al presidente Leguja per cinque anni.

PARIGI, 13. — Il segretario della Conferenza ha ricevuto l'esemplare del trattato di pace firmato dal Re dei Belgi.

Il trattato, che porta la firma del Re Giorgio d'Inghilterra, è attualmente a Parigi, ma non è stato ancora presentato al Segretariato della Conferenza.

La convenzione, relativa alla navigazione aerea internazionale, è stata firmata nel pomeriggio dai rappresentanti del Belgio, della Bolivia, del Brasile, dell'Impero Britannico, della Cina, dell'Equatore, della Francia, dell'Italia, del Panama, del Portogallo, della Romenia, del Siam e dell'Uruguay.

PARIGI, 13. — Il *Journal Officiel* annuncia la firma, da parte del presidente della Repubblica, del trattato di pace con la Germania e degli altri atti firmati a Versailles il 28 giugno 1919.

Così il deposito potrà esserne effettuato in conformità delle clausole finali del trattato di Versailles.

ZURIGO, 14. — Si ha da Sofia: Il nuovo Gabinetto costituito con l'incarico di firmare la pace con l'Intesa è stato così composto:

Stambulowski, presidenza e guerra; Kaaloff, istruzione; Terlakoff, ferrovie; Dimitroff, interni; Deskaloff, agricoltura; Maggiaroff, affari esteri; Buroff, commercio.

I due ultimi sono socialisti moderati.

Il Ministero della giustizia e quello del lavoro verrebbero affidati ai democratici; quello delle finanze ad un progressista.

Il Gabinetto comprende quattro agrari.

Theodoroff, sebbene non faccia parte del nuovo Gabinetto, rimane però presidente della delegazione bulgara alla Conferenza per la pace.

PARIGI, 14. — Il Senato ha approvato una mozione analoga a quella votata dalla Camera circa i crediti delle compagnie coloniali concessionarie

Ha inoltre approvato un'altra mozione relativa al disarmo della Germania e al diritto di prelazione della Francia sui versamenti che verranno effettuati dalla Germania.

ZURIGO, 14. — Si ha da Berlino: Il Governo dell'impero si è ieri occupato dell'ultima nota dell'Intesa riguardante lo sgombero dei baltici. Esso, dopo aver ordinato la completa sospensione del vettovagliamento fin dall'11 corrente, ha ordinato la completa sospensione del servizio viaggiatori. Possono partire i soli treni destinati all'approvvigionamento delle truppe che rientrano in Germania e quelli necessari al loro trasporto.

Severi provvedimenti sono stati presi per rendere impossibile ogni invio di munizioni.

Von der Goltz ha lasciato definitivamente il comando il 12 corrente ed è atteso a Berlino.

VARSAVIA, 13. — È qui giunta una numerosa delegazion
viata dal Governo lettone per intavolare trattative col
lacco intorno a questioni politiche, commerciali e n

STOCCOLMA, 14. — Il mattino del 12 corrent
mandato ai lettoni di concludere un armistizi
glio dei ministri lettone ha risposto che era
con un colonnello dichiarato traditore da Judenitch

Da notizie qui giunte risulta che tale domanda u
stata provocata dalla vigorosa resistenza delle truppe
hanno impedito ai germano-baltici di passare i ponti e p
guenza di entrare in Riga.

Direttore. DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*